



**Cremona**

COMUNE DI CREMONA  
Settore Polizia Municipale  
e Ambiente

# COMUNE DI CREMONA

REGOLAMENTO DI POLIZIA LOCALE  
E PER LA CONVIVENZA CIVILE

## **INDICE**

### **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Funzioni di Polizia Locale

Art. 3 - Definizioni

Art. 4 - Vigilanza per l'applicazione delle norme del presente Regolamento

### **TITOLO II - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI**

Art. 5 - Autorizzazioni, concessioni – Regime generale degli atti di assenso

Art. 6 - Pubblicità dei titoli autorizzativi rilasciati ai sensi dell'art. 7 del codice della strada

Art. 7 - Sospensione, decadenza e revoca del titolo autorizzativo

### **TITOLO III - DIRITTI, CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI**

Art. 8 - Politiche e competenze del Comune in tema di animali

Art. 9 - Obblighi dei detentori di animali

Art. 10 - Abbandono di animali

Art. 11 - Avvelenamento di animali

Art. 12 - Divieto di accattonaggio con animali

Art. 13 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.

Art. 14 - Divieti e regolamentazione di esposizioni, spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali.

Art. 15 - Smarrimento, rinvenimento e cattura degli animali

Art. 16 - Pet therapy

Art. 17 - Macellazione degli animali

Art. 18 - Inumazione di animali

Art. 19 - Destinazione di cibo per animali

Art. 20 - Accesso degli animali d'affezione sui mezzi di trasporto pubblico, negli uffici pubblici, negli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, negli esercizi commerciali, negli ospedali e case di cura e nelle gallerie chiuse dei centri commerciali

Art. 21 - Accesso ai giardini pubblici, parchi, aree verdi

Art. 22 - Aree destinate ai cani

Art. 23 - Accesso dei cani alle aree di libera fruizione dell'arenile

Art. 24 - Attività motoria e rapporti sociali dei cani

Art. 25 - Dimensioni dei recinti

Art. 26 - Guinzaglio e museruola

Art. 27 - Centri di addestramento-educazione

Art. 28 - Adozioni da canili e da privati cittadini, sterilizzazione

Art. 29 - Gatti

Art. 30 - Colonie feline

Art. 31 - Alimentazione dei gatti

Art. 32 - Equini

Art. 33 - Detenzione di volatili

Art. 34 - Tutela dei volatili e della fauna selvatica

- Art. 35 - Detenzione di specie animali acquatiche
- Art. 36 - Divieti
- Art. 37 - Tutela degli animali esotici
- Art. 38 - Detenzione di animali vari
- Art. 39 - Esclusioni
- Art. 40 - Modalità di autorizzazione all'attendamento per circhi e mostre viaggianti

#### **TITOLO IV - QUIETE PUBBLICA**

- Art. 41 - Suono delle campane
- Art. 42 - Rumori nelle case
- Art. 43 - Orario per attività "rumorose"
- Art. 44 - Lavori nelle abitazioni
- Art. 45 - Rumori fastidiosi

#### **TITOLO V - DIVIETI**

- Art. 46 - Operazioni vietate in luoghi pubblici
- Art. 47 - Manutenzione degli edifici e delle aree
- Art. 48 - Decoro del patrimonio pubblico e privato e degli elementi di arredo urbano
- Art. 49 - Rami e siepi
- Art. 50 - Operazione di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto
- Art. 51 - Atti contro il decoro e la decenza
- Art. 52 - Carovane
- Art. 53 - Vasche e fontane
- Art. 54 - Deturpamento di edifici pubblici e privati
- Art. 55 - Giardini e parchi pubblici – divieti e limitazioni
- Art. 56 - Erogatori acqua da tavola
- Art. 57 - Ulteriori divieti – Autorizzazioni particolari
- Art. 58 - Decoro della pubblicità a mezzo di manifesti, avvisi, stampati e striscioni

#### **TITOLO VI - INCOLUMITA' PUBBLICA**

- Art. 59 - Lavori Artigianali
- Art. 60 - Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni
- Art. 61 - Manutenzione di aree di pubblico transito

#### **TITOLO VII – SICUREZZA URBANA**

- Art. 62 - Prevenzione dei fenomeni che possono favorire l'insorgere di fenomeni criminosi
- Art. 63 - Accattonaggio
- Art. 64 – Consumo di sostanze alcoliche nelle aree pubbliche

#### **TITOLO VIII - NETTEZZA PUBBLICA**

- Art. 65 - Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio
- Art. 66 - Distribuzioni foglietti
- Art. 67 - Materiale maleodorante
- Art. 68 - Emissioni ed esalazioni
- Art. 69 - Contenimento dei gas di scarico dei veicoli a motore
- Art. 70 - Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati

## **TITOLO IX – ARTE DI STRADA**

Art. 71 - Artisti di strada

Art. 72 - Esercizio arte di strada

Art. 73 - Aree consentite per l'esercizio dell'attività

Art. 74 - Orario e durata delle attività

Art. 75 - Occupazione di suolo pubblico

Art. 76 - Norme di esercizio

Art. 77 - Divieti

Art. 78 - Deroghe e disposizioni particolari

## **TITOLO X - NORME FINALI**

Art. 79 - Sanzioni

Art. 80 - Conseguenze pregiudizievoli

Art. 81 - Abrogazione delle norme preesistenti

Art. 82 - Entrata in vigore

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 - Finalità**

1. La corretta convivenza civile e la tutela del patrimonio comunale sono disciplinate dal presente Regolamento in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico, in armonia alle norme speciali e con le finalità dello Statuto.
2. Il presente regolamento contribuisce alla tutela dell'integrità e alla più ampia fruibilità del pubblico demanio comunale, attende al pacifico svolgimento della vita della comunità, contribuendo alla sicurezza dei cittadini, sovrintendendo al buon andamento della convivenza civile e tutelando la qualità della vita e dell'ambiente attraverso la disciplina delle attività e dei comportamenti dei cittadini.

### **Art. 2 - Funzioni di Polizia Locale**

1. Le funzioni amministrative di Polizia Locale di cui all'art. 117 della Costituzione, concernono le attività di Polizia che si svolgono nell'ambito del territorio comunale e che non sono proprie dell'autorità dello Stato o di altri enti territoriali, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 18/08/2000 nr. 267 " Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" e del D.Lgs. Nr. 112/98.

### **Art. 3- Definizioni**

1. Quando nel presente Regolamento sono usate le parole "luogo pubblico" o "suolo pubblico" si intende designare con esse oltre le strade, le vie, le piazze e in genere i luoghi e il suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile, anche le aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata anche temporaneamente ad uso pubblico.

### **Art. 4 - Vigilanza per l'applicazione delle norme del presente Regolamento**

1. All'attività di Polizia Locale sovrintende il Sindaco in qualità di autorità di Polizia Locale o l'assessore da lui delegato.
2. I controlli in materia sono svolti dal personale del Corpo di Polizia Locale e dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 C.P.P., nell'ambito delle rispettive competenze secondo quanto previsto dall'art. 13 della Legge 689/81, nonché dalle Guardie Ecologiche Volontarie (G.E.V.) del Comune di Cremona ed alle Guardie Zoofile limitatamente alle competenze attribuite dalla Legge in materia ambientale.

## **TITOLO II - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI**

### **Art. 5 - Autorizzazioni, concessioni – Regime generale degli atti di assenso**

1. Le autorizzazioni, le concessioni, le licenze, i permessi, i nulla osta e tutti gli altri atti di assenso comunque denominati, rilasciati sulla base del presente Regolamento si intendono attribuiti:

- a) personalmente al titolare, salvo espressa autorizzazione a farsi rappresentare, nei casi previsti;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo per il destinatario del provvedimento di riparare tutti i danni derivati dalle opere ed occupazioni permesse, e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione esercitata da terzi per il fatto della concessione data;
- d) previo pagamento di tasse e diritti eventualmente dovuti per l'atto medesimo;
- e) con facoltà dei competenti organi dell'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni, di sospendere o revocare quelle già concesse per motivi di pubblico interesse, senza obbligo di corrispondere alcuna indennità o compenso;
- f) sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le condizioni alle quali la concessione sia stata subordinata a pena di decadenza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative in cui il concessionario fosse incorso, e senza pregiudizio degli eventuali procedimenti penali.

2. Le relative richieste devono essere indirizzate all'Autorità Comunale con apposita domanda, con l'osservanza delle leggi sul bollo, debitamente sottoscritta e corredata dai documenti eventualmente prescritti.

3. Per l'esame delle richieste saranno osservate le norme della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni nonché quelle del Regolamento comunale per il procedimento amministrativo e delle norme che disciplinano ciascuna materia.

4. Ove si tratti di autorizzazioni di polizia, saranno anche osservate le disposizioni del Testo Unico delle Leggi di P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.773 e successive modifiche, e del relativo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

5. Il rilascio o l'efficacia di taluni titoli potranno essere subordinati a collaudi statici o a relazioni tecniche, ai fini dell'accertamento della sicurezza o dell'idoneità, che dovranno essere eseguiti da professionisti, iscritti all'apposito albo, all'uopo incaricati a cura e spese del richiedente.

6. Le occupazioni occasionali di suolo pubblico sino a giorni 6 (sei) sono accordate direttamente, ovvero dietro semplice richiesta verbale degli interessati, dal personale preposto dell'Ufficio Plateatico o da altri Uffici Comunali che ne abbiano titolarità, sempre che non comportino l'emissione di specifici ulteriori provvedimenti da parte di altri uffici.

7. Per ragioni di comprovata urgenza ed eccezionalità, nell'eventualità della chiusura dei competenti uffici comunali, la Polizia Locale è titolata al rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente comma.

### **Art. 6 - Pubblicità dei titoli autorizzativi rilasciati ai sensi dell'art. 7 del codice della strada**

1. Tutte le autorizzazioni ed altri atti di assenso, qualora l'esposizione non comporti il deterioramento dell'atto per agenti atmosferici o altro, dovranno essere tenute esposte nei luoghi e per il tempo per i quali sono state concesse, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili.

2. È fatto obbligo esporre i contrassegni autorizzativi alla sosta ed alla circolazione in deroga ai divieti in modo completo garantendo la totale leggibilità del lato da esporre.

3. Esse dovranno essere esibite agli agenti o funzionari preposti al controllo che ne facciano richiesta e, nel caso di smarrimento, distruzione, furto o sottrazione i titolari dovranno richiederne un duplicato all'ufficio competente, previa presentazione di dichiarazione dei fatti che hanno causato la perdita dell'originale.

4. Per la mancata esposizione dell'autorizzazione alla sosta ed alla circolazione in deroga ai divieti, nonché per la violazione delle restanti norme del presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 75,00 €.

5. Ad esclusione dei varchi elettronici di c.so MAZZINI (Mazzini/Solferino e Mazzini/S.Barbara), per la mancata o tardiva comunicazione dell'accesso alla ZTL in presenza del diritto di transito attraverso i varchi elettronici (come a titolo di esempio: persona e con limitata capacità motoria titolari di speciale contrassegno di cui all'art. 381 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495, taxi, residenti con autorizzazione scaduta, ecc. ) è previsto la corresponsione delle spese di accertamento e notificazione che il Comune ha sostenuto per notificazione di ogni verbale di contestazione.

#### **Art. 7 - Sospensione, decadenza e revoca del titolo autorizzativo**

1. Ogni violazione alle norme del presente regolamento che non comporti denuncia all'Autorità Giudiziaria, e per la quale non sia prevista apposita sanzione, potrà essere definita in via amministrativa con le modalità di cui al titolo IX del presente Regolamento.

2. Salvo speciali disposizioni di legge, i titoli rilasciati dal Comune:

a) possono essere revocati quando emergono nuovi interessi pubblici da salvaguardare o possibili rischi per la pubblica incolumità o in caso di persistente abuso da parte del titolare;

b) sono revocati quando vengono meno i requisiti soggettivi dei titolari od oggettivi, previsti dalla normativa vigente per il loro rilascio.

Il titolo si intende decaduto:

a) quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine indicato o stabilito nelle speciali norme in base alle quali l'atto è stato rilasciato, salvo proroga, per comprovata necessità.

b) quando, senza il nulla osta del Comune, sia stato ceduto ad altri, con o senza scopo di lucro.

c) con esclusivo riferimento ai permessi in deroga ai divieti di sosta e circolazione, qualora vengano meno i requisiti soggettivi dei titolari od oggettivi previsti dalla normativa per il rilascio; in questi casi al titolare o suo rappresentante, è fatto obbligo di restituire l'atto autorizzativo al competente ufficio comunale nel termine di 15 giorni dall'intervenuta variazione, revoca, decadenza, perdita dei requisiti o rinuncia.

3. Ad esclusione dei permessi in deroga ai divieti di sosta e circolazione, i titoli revocati, decaduti o per i quali sia stata presentata formale rinuncia, devono essere restituiti a cura dei titolari o dei loro rappresentanti agli uffici competenti del Comune entro il termine indicato nel titolo stesso .

4. Per la violazione delle norme del presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria fino da € . 25,00 a € 150,00.

## TITOLO III

### DIRITTI, CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI

#### Art. 8 - Politiche e competenze del Comune in tema di animali

1. Il Comune al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, promuove, sostiene e incentiva iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali.
2. Il Comune individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto e alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e, in particolare, verso le specie più deboli.
3. Il Comune, in base alla legge 14 agosto 1991, n.281 e alla legge regionale 30 dicembre 2009 n°33 per la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo e considerata la normativa nazionale a tutela degli animali, promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali.
4. Il Comune, allo scopo di favorire l'affidamento e l'adozione degli animali che vivono presso le proprie strutture ricettive e/o quelle convenzionate o private, incentiva politiche volte all'adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo.
5. Il Comune in base alle proprie competenze in materia di protezione animale ai sensi dell'articolo 3 del DPR 31 marzo 1979, provvede all'emissione di provvedimenti motivati che vietino la detenzione di animali a chiunque:
  - a) sia ritenuto, sentito il competente servizio di medicina veterinaria dell'ASL, non idoneo per metodi di detenzione non coerenti con i principi dettati dalla normativa nazionale, regionale e locale a tutela degli animali;
  - b) rinunci per due volte al possesso di un animale, non denunci lo smarrimento dello stesso o non ritiri l'animale fuggito e poi catturato, dal canile/oasi felina comunale o convenzionati con il Comune; i relativi costi di mantenimento dell'animale saranno addebitati al proprietario.
  - c) nei casi di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del Codice di procedura penale o decreto penale di condanna ai sensi dell'art 459 c.p.p., per i delitti previsti dagli articoli 544 bis, ter, quater, quinquies, 638 e 727 del Codice penale, così come istituiti e modificati dalla Legge 189 del 20 luglio 2004 e seguenti;
  - d) nei casi in cui i soggetti abbiano pendenti più di un procedimento penale in corso nell'ambito delle ipotesi di reato di cui alla lettera c).Senza pregiudizio per l'azione penale, il Comune che ha emesso il provvedimento può provvedere al sequestro amministrativo degli animali, perfezionando la successiva confisca in base al combinato disposto di cui agli articoli 13 e 20 della legge 689 del 1981, nei casi in cui il provvedimento sia divenuto inoppugnabile o nei casi di successive inottemperanze al divieto medesimo. Il Comune, è competente all'esecuzione dei seguenti atti ed attività:
  - emissione dei provvedimenti di divieto di detenzione di animali con carattere di imperatività ed esecutorietà;
  - revoca delle autorizzazioni amministrative all'esercizio delle attività commerciali e di addestramento per motivi sanitari nei casi previsti dalla lettera c) e d);
6. Il Comune di concerto con l'ASL, dipartimento di medicina veterinaria, provvede al controllo della regolarità amministrativa, gestionale e strutturale di tutte le attività che prevedono il contatto diretto con animali come vendita, allevamento, addestramento, importazione e anche in relazione alla corretta detenzione degli animali e del loro benessere. Ai gestori delle strutture fuori norma, il Comune dispone una diffida con carattere di imperatività, ed esecutorietà non rinnovabile, tesa alla regolarizzazione entro il termine perentorio di 90 giorni. Nei casi di irregolarità strutturali, non potendo essere eseguiti lavori nelle porzioni ove insistono gli animali, la diffida è sempre seguita da provvedimenti di revoca dell'autorizzazione sanitaria, sgombero

degli animali e chiusura totale o parziale delle strutture da regolarizzare. Il Comune per motivi sanitari provvede con proprio provvedimento motivato al sequestro della struttura, alla revoca permanente dell'autorizzazione sanitaria, allo sgombero degli animali ed alla chiusura totale o parziale delle strutture che:

- a) non adempiano alla regolarizzazione secondo i termini previsti nella diffida;
- b) pur avendo adempiuto alla diffida, reiterino irregolarità nella detenzione degli animali, nella gestione o nei requisiti strutturali o sanitari minimi, accertate dal Comune.

Nei casi previsti dalle precedenti lettere a) e b) il Comune assicura la gestione delle strutture e degli animali sul posto per tramite di un proprio custode differente dal gestore originario o del custode giudiziale nominato dall'Autorità giudiziaria.

7. E' fatto obbligo ad ogni canile rifugio anche privato presente sul territorio, di dotarsi di un medico veterinario di riferimento, che sottoscriva un documento di accettazione dell'incarico di responsabile sanitario della struttura.

8. In applicazione della Legge 11 febbraio 1992 n. 157, il Comune esercita in collaborazione con la Provincia la cura e la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.

#### **Art. 9 - Obblighi dei detentori di animali.**

1. Chiunque detenga un animale di affezione è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendogli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'esperienza acquisita e le moderne conoscenze scientifiche, avuto riguardo alla specie, alla razza, all'età e al sesso.

2. In particolare, il detentore di animale d' affezione è tenuto a:

- a) garantire un ricovero adeguato all'animale al riparo dalle intemperie, come meglio specificato dalle disposizioni contenute nei successivi articoli del presente titolo;
- b) rifornire l'animale di cibo e di acqua in quantità e qualità sufficiente e con tempistica adeguata, garantendo l'approvvigionamento costante di acqua che deve sempre essere accessibile all'animale;
- c) assicurargli la necessaria prevenzione e cure sanitarie nonché un livello adeguato di benessere nel rispetto delle sue caratteristiche etologiche;
- d) iscriverlo, se previsto, all'anagrafe regionale;
- e) consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
- f) prendere ogni possibile e adeguata precauzione per impedirne la fuga;
- g) controllarne la riproduzione, auspicabilmente con la sterilizzazione, e prendersi cura della eventuale prole;
- h) assicurare la regolare pulizia dell'ambiente dove l'animale vive;
- i) informarsi circa le caratteristiche etologiche della specie che detiene rivolgendosi a medici veterinari e, per quanto riguarda i proprietari di cani, avvalendosi della frequentazione degli appositi percorsi formativi per proprietari appositamente istituiti dal Comune, in collaborazione con i Servizi Veterinari ASL e l'Ordine dei Veterinari.

3. Gli animali di affezione, possono essere soppressi solo da un medico veterinario con farmaci ad azione eutanassica, previa anestesia profonda, nel caso in cui l'animale risulti gravemente ammalato e sofferente secondo quanto previsto dall'art. 113 della Legge 33/2009, con prognosi certificata dal medico veterinario.

4. I proprietari, i possessori o i detentori anche temporanei di cani, entro trenta giorni, hanno l'obbligo di denunciare la nascita di cucciolate all'Unità Funzionale di Sanità Pubblica Veterinaria della ASL mentre la detenzione/possesso, la morte, il cambiamento di residenza dell'animale, devono essere denunciati alla stessa autorità nel termine di 15 giorni (obblighi previsti dalla Legge

Regionale della regione Lombardia n°33/2009.) I detentori devono denunciare il furto, la scomparsa o la morte di un animale anche qualora tali eventi si verificano nel periodo antecedente alle operazioni di iscrizione all'anagrafe canina e di identificazione.

5. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.

6. E' vietato tenere molte ore al giorno gli animali in spazi angusti, tenere permanentemente cani e gatti in terrazze o balconi o, anche per gli altri animali, isolarli in cortili, rimesse, box o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento; gli spazi ed periodi di tempo in cui gli animali si trovano detenuti negli spazi di cui sopra devono comunque essere compatibili con il loro benessere psico-fisico e con le rispettive caratteristiche etologiche.

7. E' vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo, privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute. In particolare la cuccia deve essere adeguata alle dimensioni dell'animale, dovrà avere il tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa su tre lati, alzata dal suolo, e non posta in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale, le norme di cui al presente comma non si applicano ai cani da pastore al seguito di greggi.

8. E' vietato lasciare cronicamente soli o incustoditi cani, gatti o altri animali nella propria abitazione, nel proprio cortile o in altro luogo di detenzione.

9. E' vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni di benessere animale certificate da un medico veterinario.

10. E' vietato detenere permanentemente animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli, piccoli roditori e lagomorfi.

11. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o psichica; è altresì vietato addestrare animali in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.

12. E' vietato addestrare animali selvatici per scopo di lucro.

13. E' vietato utilizzare animali a scopo di scommesse e combattimenti tra animali, nonché organizzare, promuovere o assistere a combattimenti tra animali.

14. E' vietato colorare in qualsiasi modo gli animali tranne come sistema di marcagli temporanei con metodi incruenti e che non creino alterazioni comportamentali, effettuati da enti di ricerca ufficialmente riconosciuti.

15. E' vietato trasportare l'animale in modo inadeguato alla specie. I mezzi di trasporto devono essere tali da proteggere l'animale da intemperie e da evitare lesioni tuttavia è vietato trasportare animali in carrelli chiusi o in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. E' vietato trasportare o porre animali nel baule dell'autovettura, anche se ferma, quando questo è separato dall'abitacolo; il divieto vale anche se il portellone posteriore è parzialmente aperto o sono stati predisposti areatori.

16. E' vietato condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento.

17. E' vietato esporre animali in luoghi chiusi a suoni, rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo.

18. E' vietato lasciare animali chiusi in qualsiasi veicoli in sosta per un tempo che possa costituire grave disagio e nocimento alla salute dell'animale.

19. E' vietato non garantire agli animali detenuti a qualsiasi titolo l'alternanza naturale del giorno e della notte salvo parere scritto e motivato di benessere animale da parte di un medico veterinario, il quale dovrà stabilirne la data d'inizio e fine del trattamento;

20. E' vietato mantenere e/o stabulare animali con strumenti di contenzione che non permettano la posizione eretta e il rigirarsi su se stessi, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilire la data d'inizio e fine del trattamento.
21. E' vietato mettere gatti alla catena o portarli al guinzaglio al collo, lasciarli chiusi in gabbie per più di sei ore salvo motivata disposizione scritta del medico veterinario che ha l'obbligo di indicare la data d'inizio e fine del trattamento.
22. E' vietato mantenere animali selvatici o esotici alla catena, permanentemente legati al trespolo o senza la possibilità di un rifugio ove nascondersi alla vista dell'uomo, questo rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati nella gabbia; per gli animali solitari ve ne dovrà essere una per soggetto.
23. E' fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici detenuti in cattività di riprodurre le condizioni climatiche, fisiche ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura, ottimali per evitare stress psico-fisico, di garantire loro un adeguato riparo e di non condurli in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Gli spazi e le modalità di detenzione non dovranno in ogni caso essere inferiori alle misure minime stabilite dall'art. 39 del presente regolamento.
24. E' vietato l'uso di collari che provochino scosse elettriche, di collari a punte e di collari che possono essere dolorosi e/o irritanti per costringere l'animale all'obbedienza o per impedire l'abbaiare naturale.
25. E' vietato l'uso per i cani di collari a strangolo, di museruole "stringi bocca", salvo speciali deroghe certificate dal medico veterinario che ne attesti la necessità. Il certificato, in originale, dovrà prevedere il periodo di utilizzo e deve sempre accompagnare l'animale. Ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione ETS n.125 del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia è fatto divieto di tagliare o modificare code ed orecchie di animali domestici, tagliare la prima falange del dito dei gatti ovvero praticare la onichectomia ed operare la recisione delle corde vocali.
26. E' vietato l'uso di macchine per il lavaggio o l'asciugatura di animali che non consentono all'animale una respirazione esterna alle macchine stesse.
27. Ad eccezione dei cani da pastore al seguito di greggi, è vietato tenere legati i cani alla catena o a qualunque altro strumento di costrizione simile.
28. E' vietato vendere animali ai minorenni.
29. Per la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

#### **Art. 10 - Abbandono di animali.**

1. E' vietato abbandonare o, ad eccezione dei centri autorizzati in base a leggi nazionali e regionali, immettere in natura, qualsiasi tipo di animali sia appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. Chiunque sia stato sanzionato per abbandono di un animale o per maltrattamento non può detenere animali a qualsiasi titolo.
3. Per la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

#### **Art. 11- Avvelenamento di animali.**

1. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose, ha l'obbligo di segnalarlo ai soggetti previsti dalla legge e al Sindaco, indicando, ove possibile, specie e numero

degli animali coinvolti, la sintomatologia, le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

2. Il medico veterinario libero professionista che, sulla base di una sintomatologia conclamata, emette diagnosi di sospetto di avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica, deve darne immediata comunicazione al Sindaco e al Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Locale. In caso di decesso dell'animale deve inviarne le spoglie e ogni altro campione utile all'identificazione del veleno o della sostanza che ne ha provocato la morte, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, accompagnati da referto anamnestico al fine di indirizzare la ricerca analitica.

3. I medici veterinari dell'Azienda Sanitaria Locale, sono obbligati a segnalare al Sindaco tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza indicando il tipo di veleno usato e la zona colpita. In caso di decesso dell'animale devono inviarne le spoglie e ogni altro campione utile all'identificazione del veleno o della sostanza nociva, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per le finalità di cui al comma 3.

4. Il Sindaco, nell'area interessata, provvederà ad attivare tutte le iniziative necessarie alla bonifica del terreno e/o luogo interessato dall'avvelenamento, segnalandolo con apposita cartellonistica per tutto il periodo ritenuto necessario e vigilando per tramite della Polizia locale, delle Guardie Ecologiche Volontarie e Guardie Zoofile, comunicando al Presidente della Provincia per quanto di competenza in caso l'area interessata sia soggetta ad attività faunistico venatoria e pastorale.

5. Per la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

#### **Art. 12 - Divieto di accattonaggio con animali.**

1. E' fatto divieto di detenere o utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio.

2. Oltre alla sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento, in caso di reiterazione della violazione, gli animali di cui al comma 1 saranno sottoposti a confisca e potranno essere affidati temporaneamente o a titolo definitivo dall'Ufficio comunale competente per la tutela degli animali. E' sempre prevista la confisca in caso di utilizzo o detenzione di cuccioli.

3. Per la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

#### **Art. 13 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.**

1. E' vietato su tutto il territorio comunale di offrire direttamente o indirettamente, con qualsiasi mezzo, animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nelle mostre, nelle manifestazioni itineranti, nelle sagre, nei luna park, nelle lotterie, nelle fiere, nei mercati, in qualsiasi tipo di gioco o pubblico intrattenimento. E' altresì vietata la cessione a qualsiasi titolo di animali in luoghi pubblici e cani non iscritti all'anagrafe canina.

2. La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte all'Albo regionale del volontariato nella sezione animali o ambiente) nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione in iniziative preventivamente comunicate ed autorizzate dall'ufficio comunale competente per la tutela degli animali.

3. Per la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

#### **Art. 14 - Divieti e regolamentazione di esposizioni, spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali.**

1. Salvo autorizzazione dell'ufficio comunale competente, è vietata su tutto il territorio qualsiasi forma di esposizione, spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato effettuato con o senza scopo di lucro che contempli, in maniera totale o parziale, l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche. Tale divieto non si applica alle manifestazioni senza scopo di lucro organizzate da Associazioni animaliste iscritte all'Albo regionale del volontariato o Onlus con finalità di protezione degli animali per la adozione di animali.
2. E' fatto divieto a tutti gli esercizi commerciali in sede fissa, all'ingrosso e al dettaglio, non indicati per il commercio di animali, di esporre al pubblico in gabbie o recinti, nei locali interni o all'esterno del punto vendita o in prossimità delle vetrine, animali di qualsiasi specie al fine di richiamare pubblico. Sono esclusi gli animali acquatici negli acquari e gli uccelli nelle gabbie purchè detenuti secondo le disposizioni previste dalle altre norme del presente regolamento. Le attività commerciali in sede fissa, ambulanti o occasionali, inerenti la vendita di animali, hanno l'obbligo di tenere gli stessi in esposizione per non più di 5 ore giornaliere, indicando l'orario di esposizione degli animali posti in vendita protetti dal sole e dalle intemperie, provvisti di cibo e acqua e di lettiera; nel caso si tratti di volatili valgono anche le disposizioni previste dalle altre norme del presente regolamento.
3. E' vietato l'impiego di animali di qualsiasi specie come richiamo del pubblico per esercizi commerciali e mostre.
4. Per la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.

#### **Art. 15 - Smarrimento, rinvenimento e cattura degli animali.**

1. In caso di smarrimento di un animale, il proprietario o il detentore o il possessore, ne dovranno fare tempestiva denuncia entro sette giorni alla Polizia Locale o al Servizio veterinario Azienda ASL competente per territorio.
2. Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti, abbandonati o feriti è tenuto a comunicarlo senza ritardo alla Polizia Locale, all'ufficio comunale competente o al servizio veterinario ASL.
3. In caso di rinvenimento di un animale il cittadino, per quanto possibile, può effettuare la messa in sicurezza dell'animale stesso allo scopo di impedirne la fuga.
4. La fuga di un animale pericoloso dovrà essere immediatamente segnalata al Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio, all'Ufficio competente per la tutela degli animali ed alle Forze di Polizia. L'animale dovrà essere catturato da personale autorizzato con metodi incruenti e indolore o con l'utilizzo di strumenti di narcosi a distanza salvo situazioni di immediato pericolo per l'incolumità pubblica valutati dall'organo di polizia intervenuto.
5. È fatto assoluto divieto di mettere in atto catture di animali randagi e/o vaganti ad eccezione di quelle effettuate da operatori del Comune o dalle ASL competenti nei casi e per gli scopi previsti dalle leggi vigenti. È consentito il soccorso di animali feriti o vaganti, quando sussista la necessità di un intervento immediato per la salvaguardia dell'incolumità dell'animale o per la sicurezza del traffico e delle persone. Del soccorso prestato deve essere data tempestiva segnalazione al Comune o all'ASL.
6. Per la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

#### **Art. 16 - Pet therapy**

1. Il Comune, all'interno del territorio di competenza, offre il patrocinio per le attività di educazione (didattica), cura, riabilitazione e assistenza con l'impiego di animali. E' vietato l'utilizzo

di animali selvatici. Le attività dovranno essere definite secondo le linee guida definite dal ministero della SALUTE da un'equipe multidisciplinare.

2. A condurre le attività dovranno essere persone che dimostrino di aver conseguito titolo di studio confacente allo scopo.

3. La cura e la salute delle persone in queste attività non potrà essere conseguita a danno della salute e dell'integrità degli animali.

5. Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono superare una valutazione interdisciplinare che ne attesti lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, fra le quali in particolare la socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine a partecipare a programmi di AAA, di TAA e di EAA. In nessun caso le loro prestazioni devono comportare per l'animale fatiche o stress psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psico-fisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento.

6. Gli animali residenziali della struttura impiegati in programmi di AAA, TAA e EAA sono sottoposti a controlli periodici annuali relativi al permanere delle condizioni di salute e in generale di benessere richieste ai fini del loro impiego da parte del medico veterinario, con spese a carico del gestore della struttura. Gli animali che manifestano sintomi o segni di malessere psico-fisico certificati dal veterinario ASL sono esclusi dai programmi di AAA, TAA e EAA.

7. Per la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

#### **Art. 17 - Macellazione degli animali.**

1. E' vietata la macellazione degli animali salvo autorizzazione dell'Autorità competente. La macellazione di volatili e conigli per uso privato familiare è consentita a domicilio ai sensi delle leggi vigenti.

2. E' fatto divieto di macellare animali nelle "fattorie didattiche" durante la visita di minorenni.

3. Per la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 450,00.

#### **Art. 18 - Inumazione di animali.**

1. Oltre all'incenerimento di animali deceduti negli appositi impianti autorizzati, è consentito al proprietario il sotterramento di animali da compagnia, in terreni privati di proprietà dell'interessato allo scopo e solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive ed infestive trasmissibili alle persone ed agli animali ai sensi della normativa vigente in materia con autorizzazione del servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio.

2. Il Comune può concedere anche ai sensi della normativa regionale vigente appositi terreni recintati in comodato finalizzati a diventare cimiteri per cani, gatti ed altri animali d'affezione.

3. Per la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 450,00.

#### **Art. 19 - Destinazione di cibo per animali**

1. Anche ai sensi del Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, come modificato dalla Legge n. 179 del 31 luglio 2002 "Disposizioni in materia ambientale", le Associazioni animaliste regolarmente iscritte all'Albo regionale che gestiscono strutture di ricovero per animali d'affezione senza fini di lucro, cani liberi accuditi e colonie feline possono ricevere da mense di amministrazioni pubbliche e aziende private e da esercizi commerciali residui e delle eccedenze derivanti dalla preparazione nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti o crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione e generi alimentari non consumati, da destinare all'alimentazione degli animali da loro accuditi.

**Art. 20 - Accesso degli animali d'affezione sui mezzi di trasporto pubblico, negli uffici pubblici, negli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, negli esercizi commerciali, negli ospedali e case di cura e nelle gallerie chiuse dei centri commerciali.**

1. L'accesso degli animali d'affezione ai seguenti luoghi è regolato dalle norme del presente articolo:

- a) mezzi di trasporto pubblico operanti sul territorio del Comune. Consentito secondo le norme emanate dal gestore del servizio.
- b) gallerie chiuse dei centri commerciali. Consentito secondo le norme emanate dall'amministratore.
- c) esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande. Viene concessa la facoltà di ammettere gli animali all'interno dei pubblici esercizi il cui esercente esponga la vetrofanìa che consenta l'ingresso. Non è tuttavia consentito al responsabile dell'esercizio pubblico vietare l'ingresso nei suddetti locali ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti.
- d) esercizi commerciali. A discrezione del titolare con esposizione di vetrofanìa che segnali la possibilità di ingresso agli animali. E' sempre vietato l'ingresso di animali negli esercizi per la vendita di alimenti e bevande. Nella stagione estiva, durante l'orario di apertura del negozio, è consentito agli esercenti l'esposizione di ciotole contenenti acqua nei pressi dell'ingresso per abbeverare gli animali. Dette ciotole non devono intralciare la circolazione dei pedoni. L'esercente risponde di danni a terzi causati dall'esposizione.
- e) uffici pubblici, musei, impianti sportivi pubblici aperti al pubblico. Consentito salvo diversa disposizione emanata dal dirigente responsabile dell'ufficio o servizio.
- f) case di cura, istituti geriatrici ed ospedali. Consentito unicamente per far visita ai proprietari ricoverati con autorizzazione rilasciata da parte delle direzioni sanitarie o amministrative.

2. Le norme relative all'ingresso degli animali nei luoghi indicati alle lettere a), b), c), d), e), f), del presente articolo, formulate previo parere dell'ASL del distretto di Cremona, dovranno essere rese note all'utenza attraverso cartelli/vetrofanìe resi ben visibili a tutti gli ingressi. Sui mezzi di trasporto le norme del gestore dovranno essere visibili all'interno del mezzo. I cartelli/vetrofanìe dovranno essere conformi all'apposito modello che Comune di Cremona adotterà entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

3. In ogni caso, laddove gli animali d'affezione che accedono ai luoghi di cui al comma 1 è fatto obbligo per il conduttore di utilizzare obbligatoriamente il guinzaglio di una misura non superiore a mt. 1,50 e, in caso di animali di indole aggressiva, la museruola. Tutti i cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari. Per i gatti è obbligatorio il trasportino. Il detentore degli animali a qualsiasi titolo deve aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso.

4. Nel caso del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà, di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia; quelli di piccola taglia sono sempre ammessi al trasporto, purché tenuti in grembo sul sedile posteriore. I gatti, possono essere a bordo del taxi solo se sono alloggiati in un trasportino.

6. Per la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.

### **Art. 21 - Accesso ai giardini pubblici, parchi, aree verdi**

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi giardini, parchi, aree verdi attrezzate fatti salvi i divieti specifici contenuti nei regolamenti comunali relativi all'uso di tali aree.
2. E' fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio di una misura non superiore a mt. 1,50 e, ove sia necessario, anche la apposita museruola nel caso di animali di indole aggressiva. I cani soggetti a rilevazione da parte del Servizio Veterinario per rischio potenziale elevato, in base alla gravità delle eventuali lesioni provocate a persone, animali o cose, devono essere sempre condotti nei luoghi di cui al comma 1 mediante guinzaglio corto (mt.1,50) e con museruola. Il proprietario o il detentore a qualsiasi titolo è responsabile del controllo e della conduzione degli animali e risponde, sia civilmente che penalmente, di eventuali lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso.
3. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine le stesse siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.
4. Per la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.

### **Art. 22 - Aree destinate ai cani**

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, sono individuati, autorizzati e realizzati, mediante appositi cartelli e delimitazioni fisiche, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature.
2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori fermo restando l'obbligo di evitare che i cani stessi costituiscano pericolo per le persone, per gli altri animali, o arrechino danni a cose.
3. Anche in tali spazi è obbligatorio rimuovere accuratamente le deiezioni solide ai sensi dell'articolo 26.
4. Per la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.

### **Art. 23 - Accesso dei cani alle aree di libera fruizione dell'arenile**

1. Nelle aree di libera fruizione dell'arenile lungo il fiume Po, è consentito l'accesso dei cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore; il guinzaglio corto (mt.1,50 max.) deve essere utilizzato soltanto alla presenza di altre persone o animali. In tali aree non dotate di ombreggio, acqua corrente, i conduttori hanno l'obbligo di dotarsi delle attrezzature utili ad assicurare il benessere degli animali, nonché di porre in essere tutte le cautele atte a garantire la propria e l'altrui incolumità, compresa quella degli animali. In particolare, l'accompagnatore deve avere cura che il cane non possa raggiungere i soggetti vicini.
2. La fruizione dell'arenile è disciplinata, inoltre, dalle seguenti prescrizioni:
  - a) possono accedere alla spiaggia esclusivamente i cani che siano regolarmente iscritti all'anagrafe canina e che possano dimostrare, anche nel caso di animali provenienti dall'estero, di essere in regola con le vaccinazioni; la scheda comprovante l'effettuazione della profilassi vaccinale periodica contro le principali malattie infettive dovrà essere esibita agli organi di vigilanza.
  - b) sulla spiaggia o durante la permanenza dei cani nello specchio d'acqua antistante deve essere assicurata la presenza ravvicinata del proprietario o detentore per la relativa sorveglianza affinché gli animali non arrechino disturbo al vicinato ne' manifestino aggressività verso le altre persone o animali presenti;

- c) è vietato l'ingresso ai cani con sindrome aggressiva e a femmine in periodo estrale;
  - d) le deiezioni solide degli animali sull'arenile devono essere immediatamente rimosse a cura dell'accompagnatore, ai sensi dell'articolo 26, e le deiezioni liquide devono essere asperse e dilavate con abbondante acqua del fiume;
  - e) gli animali non devono essere mai lasciati incustoditi.
3. Per la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.

#### **Art. 24 - Attività motoria e rapporti sociali dei cani.**

1. Chi detiene a qualsiasi titolo un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria. I cani custoditi in appartamento, in box o recinto con spazio all'aperto devono poter effettuare regolari uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore da quella minima richiesta dalle norme di Legge.
  2. Ogni canile o rifugio pubblico o privato deve disporre di un'adeguata area di sgambamento per i cani, da usare con regolarità per ogni cane detenuto.
  3. Al fine di tutelarne il benessere è consentito far abbeverare animali domestici o attingere acqua per lo stesso fine, dalle fontane pubbliche.
  4. E' vietato tenere i cani in isolamento e in condizioni che rendono impossibile il controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
3. Per la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

#### **Art. 25 - Dimensioni dei recinti.**

1. Per i cani custoditi in box e recinti, la superficie di base non dovrà essere inferiore alle misure indicate dall'allegato B del Regolamento Regionale 5 maggio 2008, n. 2 - Regolamento di attuazione della legge regionale 20 luglio 2006, n. 16 (Lotta al randagismo e tutela degli animale di affezione abrogata dalla Legge 30 dicembre 2009 n° 33 T.U. Leggi Regionali in materia di sanità.)
2. Per la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, ove non indicato direttamente dalla Legge, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

#### **Art. 26 - Guinzaglio e museruola.**

1. I cani non possono circolare liberamente, fuori dall'abitazione del proprietario o detentore, se non sono accompagnati da persona capace di custodirli. I cani vaganti saranno catturati ed affidati alle strutture di accoglienza canina.
2. I cani di proprietà circolanti nelle pubbliche vie o in altri luoghi aperti frequentati dal pubblico, nonché nei luoghi condominiali comuni, sono condotti con guinzaglio di lunghezza non superiore a un metro e mezzo. I cani di indole aggressiva dovranno essere condotti con il contemporaneo utilizzo di guinzaglio e museruola. La museruola, rigida o morbida, va sempre portata con sé e applicata al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta motivata delle Autorità competenti.
3. Nelle aree private i cani possono circolare senza guinzaglio soltanto nel caso non siano aperte al pubblico. All'interno di aree private aperte (es. cascine, fondi ecc) i cani, possono essere legati al guinzaglio scorrevole di lunghezza di m 4 (quattro) fissato ad una altezza da terra non superiore a m 1 (uno) oppure una lunghezza non inferiore a m 3 (tre) se collegato con apposito anello a un

cavo aereo avente una lunghezza minima di m 5 (cinque) e steso a un'altezza massima da terra di m 2 (due). I cani all'interno di aree private non soggette a passaggio pubblico quali a titolo di esempio: cortili chiusi, orti, giardini ecc. devono essere tenuti in modo da non arrecare alcun danno o molestia ai passanti; deve essere presente un idoneo sistema di recinzione che eviti ogni possibilità di contatto con chi transiti su area pubblica o privata confinante. Il proprietario o detentore di cani deve adottare gli opportuni accorgimenti al fine di evitare la produzione di rumori incomodi per le persone.

4. Possono essere tenuti senza guinzaglio e museruola:

a) i cani da caccia in aperta campagna a seguito del cacciatore, anche per esercitazioni di addestramento;

b) i cani da pastore quando accompagnano il gregge;

c) i cani adibiti ai servizi di pubblica utilità.

5. Ad eccezione dei cani asserviti alla circolazione delle persone non vedenti, la conduzione di cani su aree pubbliche è subordinata ai seguenti obblighi per il conduttore:

a) portare al seguito idonei mezzi alla raccolta delle feci, prevedendo come dotazione minima un sacchetto di plastica o carta nel quale le deiezioni canine dovranno essere raccolte, rinchiusi e quindi collocate nei contenitori della nettezza urbana;

b) provvedere a ripulire immediatamente il suolo pubblico rimuovendo gli escrementi dell'animale ripristinando lo stato dei luoghi preesistente;

6. Per la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.

#### **Art. 27 - Centri di addestramento-educazione**

1. Chi intende attivare un centro di addestramento-educazione per cani deve presentare richiesta al Sindaco. L'autorizzazione verrà rilasciata previo parere favorevole dell'Ufficio competente per la tutela degli animali sentito il Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio.

2. All'atto della domanda il responsabile del Centro di addestramento-educazione fornisce il curriculum degli addestratori impiegati ed una dichiarazione nella quale si impegna a non utilizzare metodi coercitivi, a non eseguire addestramenti intesi ad esaltare l'aggressività dei cani e rispettare le disposizioni del presente Regolamento.

3. I centri in funzione all'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno adempiere al procedimento di cui ai precedenti commi presentando la domanda entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

4. I centri di addestramento-educazione presenti sul territorio devono garantire la collaborazione con un medico veterinario esperto in comportamento che garantisca circa il benessere psicofisico degli animali sottoposti a programmi educativi/riabilitativi.

#### **Art. 28 - Adozioni da canili e da privati cittadini, sterilizzazione**

1. L'Ufficio comunale competente per la tutela degli animali autorizza gli affidi temporanei e le adozioni di cani solo se effettuati esclusivamente presso il Canile Comunale o convenzionato, a persone che diano garanzia di buon trattamento. La pratica dell'adozione avviene secondo le prescrizioni fissate dall'Ufficio comunale competente.

2. La pratica della sterilizzazione di cani e gatti, che deve essere incentivata in ogni forma per la detenzione presso i cittadini, è obbligatoria nei canili pubblici ad esclusione degli allevamenti.

### **Art. 29 - Gatti**

1. Per "gatto libero" si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti. I gatti che vivono in stato di libertà sono protetti ed è vietato maltrattarli o allontanarli dal loro habitat.
2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti, minimo due, che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo. La presenza della colonia felina può essere segnalata tramite apposito cartello.
3. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "gattaro" o "gattara".
4. I gatti liberi che vivono nel territorio sono tutelati dal Comune.
5. L'ASL provvede in base alla normativa vigente, alla sterilizzazione dei gatti liberi reimmettendoli in seguito anche tramite gattare ed Associazioni animaliste, all'interno della colonia di provenienza. Provvede altresì alla vigilanza sanitaria sulla corretta gestione delle colonie stesse.

### **Art. 30 - Colonie feline**

1. Il Comune riconosce e sostiene, anche tramite la stipula di accordi, l'attività dei cittadini che, come gattari/e, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi e promuove periodici corsi di informazione in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio e le Associazioni di volontariato animalista.
2. Chi intende accudire una colonia felina deve fare richiesta al competente ufficio comunale che, sentito il Servizio Veterinario dell'ASL rilascerà apposita attestazione.
3. Al cittadino o cittadina gattaro/a è permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi habitat nel quale i gatti trovano cibo, rifugio e protezione.
4. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata dai/dalle gattari/e su delega della competente ASL dando notizia al competente ufficio comunale.
5. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dal Servizio Veterinario ASL competente per territorio in collaborazione con l'Ufficio competente, le Associazioni ed i singoli cittadini. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti che delle loro condizioni di salute.
6. Le colonie feline in area pubblica possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono nel rispetto delle norme di cui all'art. 111 della Legge regionale n° 33/2009;

### **Art. 31 - Alimentazione dei gatti.**

1. I/le gattari/e potranno rivolgersi anche alle mense delle scuole comunali per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all'alimentazione dei gatti, oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare che potranno essere successivamente istituite allo stesso scopo. I/le gattari/e sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico e del decoro urbano evitando la dispersione di alimenti, provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto ed asportando ogni contenitore utilizzato per i cibi solidi ad esclusione dell'acqua.
2. Per la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.

### **Art. 32 - Equini**

1. Il cavallo utilizzato per lavoro o attività sportiva va trattato con rispetto e dignità e deve esserne tutelato il benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo. Il diritto di scelta della destinazione finale del cavallo spetta al proprietario dell'animale. Può essere esercitato al momento della nascita dall'allevatore ed iscritto, quindi, al registro AIA (associazione italiana

allevatori) come animale DPA oppure in un momento successivo a discrezione del proprietario. Viceversa, i cavalli inizialmente NON DPA (non destinati al consumo alimentare umano) non possono essere successivamente tramutati in animali destinati alla macellazione.

2. Gli equini che vivono permanentemente all'aperto, con esclusione di quelli che vivono allo stato brado, devono disporre di una struttura coperta, atta a ripararli dal sole e dalle avverse condizioni atmosferiche, devono avere sempre disposizione dell'acqua pulita e devono essere nutriti in modo soddisfacente. Per quanto riguarda i cavalli che vengono messi a paddock per qualche ora al giorno è sufficiente che abbiano un riparo anche naturale per le ore più calde della giornata. Oppure in assenza di ripari evitare di lasciare i cavalli a paddock nelle ore estive più calde.

3. È fatto divieto di mantenere gli equidi in poste, sia all'interno dei box che all'aperto. I cavalli di norma non devono essere legati salvo per il tempo necessario alle operazioni di strigliatura, per gli interventi di mascalcia, nonché, se l'animale può scalciare o mordere, durante le operazioni di grooming, gli interventi veterinari, l'attività di preparazione e sellaggio, pulizia dell'animale e, nell'ambito di attività esterne alla scuderia (passeggiate ed in special modo tragitti lunghi) durante le fermate per garantire riposo all'animale.

4. La superficie minima del box deve essere "2 volte l'altezza al garrese x 2 volte l'altezza al garrese", ovvero per un cavallo di 160 cm di altezza al garrese la superficie minima corrisponde a 3,2 m x 3,2 m = 10,24 mq. L'altezza dei ricoveri non deve essere inferiore ai 3 m di media e comunque adeguata alla taglia dell'animale, che deve poter stazionare senza problemi di movimento. Nel box si dovrà provvedere alla frequente sostituzione della lettiera per garantire l'adeguata igiene degli zoccoli. Le scuderie devono essere spaziose e ben aerate. La superficie minima del box per cavalle gravide e per stalloni deve essere di 4 m x 5 m. Dette superfici devono essere comunque comparate alle dimensioni dell'animale subendo una proporzionale riduzione in caso di asini o pony. È fatto comunque obbligo di garantire la possibilità agli equidi scuderizzati di compiere attività motoria libera all'aperta in un paddock di adeguate dimensioni.

5. È fatto divieto di tenere in segregazione sociale gli equidi. Gli animali scuderizzati devono poter avere la possibilità di relazionarsi con i propri simili. A tal uopo, le finestre superiori dei box devono essere lasciate aperte, affinché gli animali possano vedersi e fare attività di grooming.

6. I proprietari e/o detentori di equidi devono assicurare nutrimento adeguato secondo la razza, l'età e le condizioni fisiche degli animali, e assistenza sanitaria e regolari interventi di mascalcia. Il nutrimento deve anche essere adeguato soprattutto all'attività motoria esercitata dal cavallo.

7. È fatto altresì divieto di impastoiare gli arti dei cavalli, accorciare il fusto della coda, modificare la posizione naturale degli zoccoli, impiegare ferrature dannose e fissare pesi alla regione degli zoccoli.

8. Gli equidi impiegati in attività di lavoro non devono essere sottoposti a sforzi e/o pesi eccessivi, e devono godere di sufficiente riposo e alimentazione adeguata all'attività svolta. Parimenti, è vietato utilizzare per lavoro e per la monta equidi anziani, malati e fiaccati, nonché le fattrici al senso mese di gravidanza.

9. È fatto divieto di utilizzare sugli equidi strumenti coercitivi che li possano danneggiare fisicamente. Con particolare riguardo alle stereotipie comportamentali – detti "vizi di stalla" – come il ticchio d'appoggio e il ballo dell'orso, si sconsiglia l'utilizzo del collare costrittivo e l'immobilità forzata legando l'animale ai due lati della testa, a favore di una terapia atta al recupero comportamentale (spostamento dell'equide all'aperto, introduzione in un branco, arricchimento ambientale).

10. Gli equini adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano.

11. Il Comune si impegna ad autorizzare lo svolgimento di gare di equidi, o altri ungulati, solo dopo aver verificato, attraverso personale appositamente delegato e presente sul posto prima dello

svolgimento della gara, che: *a)* la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato; *b)* il percorso della gara sia circoscritto con adeguate sponde tali da ridurre considerevolmente il danno agli animali, in caso di caduta, nonché per garantire la sicurezza delle persone che assistono; *c)* il Servizio Veterinario Azienda UsI verifichi lo stato di salute e l'identità degli animali, secondo le prescrizioni dell'Ordinanza contingibile ed urgente del Ministero della Salute, concernente la disciplina di manifestazioni pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati.

12. Sulle aree e spazi pubblici è consentito l'esercizio dell'equitazione a condizione che non crei pericolo per le persone. Sulle strade pubbliche e private soggette ad uso pubblico, l'esercizio dell'equitazione è consentito previo rilascio di autorizzazione da parte del competente ufficio della polizia locale. I conduttori dei cavalli dovranno provvedere alla pulizia del suolo pubblico dagli escrementi degli animali.

13. Per la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.

### **Art. 33- Detenzione di volatili.**

1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.

2. Le voliere devono avere dimensioni tali da consentire agevolmente il volo fra almeno due posatoi ed all'interno delle stesse deve essere garantita la disponibilità di acqua per la pulizia del piumaggio, cassette nido o comunque un posatoio munito di riparo per le specie che lo richiedono.

3. Gli spazi e le modalità di detenzione dei volatili da parte di privati non dovranno mai essere inferiori a quelle di seguito indicate:

Struzzo, Emù, Casuario, Nandù

Aree in grado di fornire spazio per una corsa piana e lineare di almeno 50 m.

Densità per esemplare adulto:

50 mq per Struzzo, Emù e Casuario.

25 mq per Nandù, Cormorani, Pellicani 10 x 5 Vasca di m 2,5 x 2, profondità 1 m.

Aironi di piccola e media taglia (3) 5 x 4 Vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm

Aironi di grande taglia, Cicogne, Gru 10 x 5 2,5 Vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm

Fenicotteri (4) 15 x 5 2,5 Vasca di m 5 x 4, profondità 40 cm

Anatre 4 mq a capo Vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm (anatre tuffatrici: 1m)

Oche 15 mq a capo Vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm

Rallidi di piccole dimensioni, Caradriformi (6) 5 x 4 2,5

Per specie acquatiche vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm

Gabbiani (5) 10 x 5 2,5 Vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm

Coraciformi, Picchi, Corvidi (4) 5 x 4 2,5

Martin pescatori: vasca di m 2,5 x 2, profondità 30 cm

Rapaci notturni di piccole e medie dimensioni (2)

5 x 4 2,5 Nido artificiale a cassetta.

Rapaci notturni di grandi dimensioni (2)

15 x 5 2,5 Nido artificiale a cassetta.

Falchi (2- 5) Sparvieri (2) Nibbi e Albanelle (3) Poiane (3) Astore (2) 10 x 5 2,5

Aquile (2) Avvoltoi (4) 20 x 5 3,5

Galliformi di taglia media e grande 4 mq a capo 2,5 Posatoi

Passeriformi e piccoli psittacidi fino a 15 cm di lunghezza (16) 1,20 x 0,40 0,42 4 posatoi.

Gabbie per riproduzione: cm 55 x 28 x 32 h

Passeriformi e piccoli psittacidi fino a 25 cm di lunghezza (12) 1,20 x 0,40 0,42 4 posatoi.

Gabbie per riproduzione: cm 60 x 31 x 35 h

Psittacidi di media taglia (Cenerino, Amazzoni, ecc.) (4) 1,00 x 2,50 1,80 Cassetta nido, 3 posatoi

Psittacidi di grossa taglia (Are, ecc.) (2) 2,00 x 4,00 2,20 Cassetta nido, 3 posatoi

Si deve inoltre garantire:

- Che le voliere siano posizionate correttamente, ovvero non esposte a correnti d'aria, alla luce artificiale o solare diretta e lontano da fonti di calore;
- Una corretta pulizia delle gabbie, delle voliere, delle attrezzature interne e dell'ambiente esterno;
- Un numero sufficiente di mangiatoie ed abbeveratoi posizionati in modo tale che tutti gli animali vi possano accedere con facilità e senza toccare il fondo della struttura di ricovero.

E' fatto divieto di:

- Rilasciare volatili in ambiente, anche in occasione di cerimonie o feste, ad eccezione di quelli curati dai riconosciuti Centri di Recupero Animali Selvatici.
- Lasciare permanentemente all'aperto senza adeguata protezione specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici
- Tenere volatili acquatici tipo oche o anatre permanentemente in spazi privi di stagni o vasche adatti alla loro naturale permanenza in acqua.
- Strappare le penne, amputare le ali o altri arti salvo che per ragioni mediche e chirurgiche e/o forza maggiore; nel qual caso deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione. Tale certificato deve essere conservato a cura del detentore dell'animale e deve seguire l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri.
- Mantenere i volatili legati al trespolo o imbracati con catenelle o legati in qualsiasi modo salvo diversa prescrizione formulata per iscritto dal veterinario, il quale dovrà indicare la data di inizio e quella di termine di tale prescrizione.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti in viaggi al seguito del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie.

5. Per la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

#### **Art. 34 - Tutela dei volatili e della fauna selvatica**

1. E' fatto assoluto divieto a chiunque di danneggiare o distruggere i nidi di rondine, balestruccio e rondone e di qualunque altro uccello. Possibili deroghe sono ammesse in caso di restauri o ristrutturazioni o per comprovate esigenze medico sanitarie, solo al di fuori del periodo di nidificazione degli uccelli (dal 15 febbraio al 15 settembre) in base a specifiche e individuali autorizzazioni comunali previa verifica della tutela degli animali e a fronte della compensazione obbligatoria con nidi artificiali.

2. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti in materia (caccia e pesca).

3. Sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie e qualsiasi prelievo operato dai soggetti autorizzati dalla normativa regionale deve essere comunicato in anticipo al competente Ufficio per la tutela degli animali.

4. La pulizia di fontane pubbliche, degli alvei dei laghetti artificiali o naturali e dei corsi d'acqua, con presenza di mammiferi, uccelli, rettili o anfibi, dovrà sempre avvenire comunicando tale intenzione in anticipo alla data d'inizio dei lavori al competente ufficio comunale per i necessari eventuali controlli che escludano danni agli animali.
5. E' vietato recare disturbo, detenere, danneggiare, uccidere, trasferire e commercializzare uova e specie di uccelli o mammiferi appartenenti alla fauna selvatica nonché danneggiare o distruggere nidi e tane. La detenzione e il trasferimento potranno essere effettuate dalle strutture autorizzate dalla Autorità competenti ai sensi della vigente normativa. Il presente comma si applica in tutte quelle situazioni e quelle specie non comprese da altre normative.
6. E' vietato disturbare, catturare e danneggiare nelle aree di verde pubblico la fauna, ivi comprese tutte le specie di anfibi e rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve.
7. E' vietato utilizzare la pratica del piro diserbo ovvero la bruciatura delle stoppie salvo diversa prescrizione da parte del Consorzio Fitopatologico competente per territorio.
8. Le specie animali - le relative ed eventuali sottospecie, nonché le specie autoctone mediterranee o europee occasionalmente presenti sul suolo comunale - oggetto di tutela sono:
- tutte le specie appartenenti alla classe degli Anfibi
  - tutte le specie autoctone appartenenti alla classe dei Rettili
  - tutti i mammiferi ad eccezione di quanto previsto dalla legge 157 del 1992
  - tutti i crostacei di specie autoctone;
  - tutte le popolazioni di specie endemiche e di importanza comunitaria di invertebrati dulciacquicoli e terragnoli. E' tutelato, inoltre, l'intero popolamento animale proprio delle cavità ipogee ed è vietato detenere chiroterteri di specie autoctone.
9. Chiunque detenga, a qualsiasi scopo e prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, individui appartenenti alle specie di cui al comma 8, è obbligato a denunciarne il possesso, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, mediante comunicazione scritta da inviare all'ufficio comunale competente.
10. Fatta salva l'applicazione della Legge penale in materia di maltrattamento animali, per la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

#### **Art. 35 - Detenzione di specie animali acquatiche**

- Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.
- Gli spazi e le modalità di detenzione di specie animali acquatiche da parte di privati non dovranno mai essere inferiori a quelle stabilite dall'art. 38 del presente Regolamento.
- Per la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.

#### **Art. 36 - Divieti.**

- Oltre a quanto già vietato dalla normativa vigente in materia di maltrattamento degli animali, nonché di pesca marittima e di pesca in acque interne, di acquicoltura, di polizia veterinaria e di igiene degli alimenti di origine animale, è fatto assoluto divieto di:
  - lasciare l'ittiofauna in acquari che non abbiano le dimensioni e le caratteristiche di cui all'art. 38 del presente Regolamento;
  - conservare ed esporre per la commercializzazione sia all'ingrosso che al dettaglio, nonché per la somministrazione, prodotti della pesca vivi ad esclusione dei molluschi lamellibranchi (cosiddetti

frutti di mare), al di fuori di adeguate vasche munite di impianto di ossigenazione e depurazione dell'acqua con lunghezza minima quattro volte superiore alla lunghezza dell'animale più grande; oltre i due esemplari la dimensione minima va aumentata del 20% per ogni animale aggiunto;

c) procedere alla macellazione dei prodotti della pesca nei locali adibiti alla vendita al dettaglio in presenza del pubblico, dove detti animali ad esclusione dei molluschi lamellibranchi, dovranno essere mantenuti in vasche con le caratteristiche descritte al precedente punto b) fino alla consegna al consumatore finale;

d) mettere in palio e cedere in premio in occasione di tiri a segno, pesche, riffe, lotterie o analoghe situazioni ludiche, animali acquatici di qualsiasi specie;

e) tenere permanentemente le chele legate ai crostacei.

2. Per la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

### **Art. 37 - Tutela degli animali esotici**

1. Per animali esotici si intendono le specie di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni stabilizzate in ambiente naturale sul territorio nazionale.

2. Per l'acquisizione di parere la domanda di autorizzazione deve essere inoltrata al servizio veterinario della unità sanitario locale territoriale competente.

3. L'allevamento per il commercio di animali esotici è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione comunale.

4. L'autorizzazione è valida esclusivamente per l'allevamento ed il commercio delle specie animali indicate nella domanda.

5. In caso di cessazione dell'attività di cui al precedente primo comma, dovrà pervenire segnalazione al Comune entro trenta giorni.

6. Chi commercia animali esotici appartenenti a specie minacciate di estinzione è tenuto a dimostrare, a richiesta, la legittima provenienza, ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modifiche ed integrazioni.

7. Le autorizzazioni sono rilasciate dal Comune, su istruttoria e parere favorevole del servizio veterinario delle unità sanitarie locali competenti per territorio, sentito il parere obbligatorio della Commissione regionale di cui all'articolo 7 della legge regionale vigente.

8. Nella fase istruttoria, spetta al Servizio veterinario dell'ASL accertare:

a) la conoscenza, da parte del possessore degli animali, delle principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene, indispensabili per il corretto governo degli animali oggetto della domanda di autorizzazione alla detenzione, all'allevamento per il commercio ed al commercio;

b) che i ricoveri e/ o le aree destinati agli animali possiedano requisiti strutturali ed igienico - sanitari rapportati alle esigenze degli animali da detenersi e forniscano garanzie idonee alla prevenzione di rischi od incidenti alle persone. Gli spazi e le modalità di detenzione degli animali esotici non dovranno ad ogni modo essere mai essere inferiori a quelle stabilite nell'Allegato A del presente Regolamento.

9. La detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici, senza apposita autorizzazione o in condizioni diverse da quelle previste all'atto dell'autorizzazione o ritenute non idonee dagli operatori della vigilanza veterinaria, comportano la revoca della eventuale autorizzazione e l'emissione, da parte del Comune, del provvedimento di sequestro cautelativo degli animali, nonché l'eventuale trasferimento degli stessi, a spese del detentore ad un idoneo centro di ricovero indicato dalla medesima commissione.

10. Per la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria fino ad € 500,00.

### **Art. 38 - Detenzione di animali vari**

**1. Conigli.** I materiali delle gabbie devono essere atossici e resistenti; le gabbie non devono essere dotate di spigoli o superfici che possano provocare danni al coniglio stesso, non devono assolutamente essere usate le gabbie col fondo a griglia. Il fondo deve essere coperto da uno strato di materiale morbido, assorbente e atossico. E' vietato detenere conigli in ambiente umido e/o sprovvisto di luce solare. Sono da evitare le gabbie chiuse su tutti i lati da pareti di plastica o vetro. Le gabbie per conigli devono avere lunghezza pari almeno a quattro volte la lunghezza dell'animale, con altezza tale da permettere all'animale la stazione eretta ed in ogni caso adeguata alla necessità di movimento dell'animale stesso. E' vietata la detenzione permanente dei conigli in gabbia e deve essere loro garantito un congruo numero di uscite giornaliere. La superficie minima delle gabbie per la detenzione temporanea dei conigli in transito presso negozianti è fissata in 0,5 mq., con un'altezza non inferiore a 40 cm., aumentata di 0,25 per ogni ulteriore esemplare. Le norme di cui al presente comma non si applicano agli allevamenti.

**Furetti.** La gabbia per un furetto adulto deve essere metallica (non di vetro né di legno) e deve avere una dimensione minima di almeno 6 mq. Per ogni animale in più devono essere previste superfici aumentate del 10%. Per le loro caratteristiche etologiche i furetti devono poter avere accesso ad un giaciglio angusto e totalmente buio (altrimenti diventano ansiosi ed aggressivi).

Se alloggiata all'aperto la gabbia deve avere una zona ben riparata dalle intemperie dove è presente una tana ben isolata.

La lettiera deve essere fatta di truciolo di legno, striscioline di carta o materiali adeguati e deve essere pulita regolarmente. Devono essere previsti arricchimenti ambientali (tunnel, ripari, nidi bui, ecc).

**Cani della prateria:** aree di almeno 10 mq fino a 5 esemplari, aumentate di 1 mq per esemplare in più. Lettiera in fieno o altro materiale adeguato per consentire la possibilità di scavare e disponibilità di rifugi e tane (es. tane e tunnel in terracotta). Se allevati all'aperto rete alta 2 metri, con bordo superiore ripiegato all'interno e verso il basso per 30 cm, e base interrata almeno 50 cm.

**Scoiattolo:** gabbie di almeno 70 x 45 x 70 cm di altezza con rete a maglie inferiori a 2 cm, alcuni grossi rami naturali, nido con un foro di entrata di 3 cm e di dimensioni superiori a 15 cm. La lettiera deve essere costituita da torba, fieno di buona qualità o altri materiali adeguati e deve essere mantenuta in buone condizioni. Può essere collocata anche all'esterno evitando un'esposizione al pieno sole, sbalzi termici o insufficiente ventilazione. La gabbia deve essere dotata di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

**Gerbillo:** gabbie di almeno 56 x 35 x 50 cm di altezza, con lettiera in truciolo di abete, tutolo di mais o altro materiale idoneo. La gabbia deve essere dotata di accessori (scala, gallerie, tunnel) e di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

**Criceto e Topi:** gabbia di almeno 56 x 35 x 50 cm di altezza, preferibilmente con sbarre orizzontali, con abbondante lettiera fatta con tutolo di mais, truciolo di abete, striscioline di carta o altri materiali adeguati, da cambiare 1 – 2 volte alla settimana. La gabbia deve essere dotata di accessori (scala, galleria di tubi, tunnel, ramificazioni, trapezio, ruota) e di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

**Ratti:** gabbie di almeno 56 x 35 x 50 di altezza, con abbondante lettiera fatta con truciolo di abete tutolo di mais o altro materiale adeguato da cambiare 1-2 volte alla settimana. La gabbia deve

essere dotata di accessori (scala, rami, tunnel ) e di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

**Cavia:** gabbia: almeno 68 x 35 x 34 di altezza , con lettiera costituita da fieno di buona qualità, paglia, truciolo di legno, tutolo di mais o altro materiale adeguato. La gabbia deve essere dotata di accessori ( rifugi, rastrelliera, rami anche da mordere per assicurare il corretto consumo dei denti ) e di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

**Cincillà:** gabbia di almeno cm 70 x 45 x 60 cm di altezza. , con abbondante lettiera fatta di fieno in spesso strato, truciolo di legno, tutolo di mais o analogo materiale idoneo. La gabbia deve prevedere diversi piani ed essere dotata di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

**Manguste e viverridi:** aree di almeno 8 mq fino a 2 esemplari, aumentate di 2 mq per ogni esemplare in più. La gabbia deve prevedere diversi piani ed essere dotata di tane e rifugi che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

**Chiroteri:** voliere di dimensioni tali da consentire il volo, con rami e strutture cui i soggetti possano appigliarsi ed arrampicarsi e cassette nido che consentano all'animale l'appoggio e di sottrarsi alla vista.

## **RETTILI**

**Serpenti:** (Dimensioni per 1 – 2 esemplari) I terrari devono avere le seguenti dimensioni:

lunghezza: pari almeno al 66% della lunghezza dell'animale maggiore contenuto;

larghezza: pari almeno al 40% della lunghezza dell'animale maggiore contenuto;

altezza: pari al 40% (66% per le specie arboricole) dell'animale maggiore contenuto.

Devono comunque sempre essere rispettate le seguenti dimensioni minime: cm 60 x 40 x 35 h (80h per le specie arboricole).

Devono inoltre essere presenti i seguenti arredi:

1) un sistema di riscaldamento (con lampade) ed aperture per la ventilazione, che permettano di creare situazioni di temperatura diversificate, per consentire una adeguata termoregolazione.

2) un rifugio che consenta a tutti i soggetti di sottrarsi agevolmente alla vista.

3) Rami e posatoi che consentano agli animali che lo necessitano di arrampicarsi e di sostare in posizione sopraelevata.

4) Contenitori per l'acqua nei quali gli animali possano immergersi completamente. Per pitoni e grossi costrittori il contenitore per l'acqua deve avere una superficie pari ad almeno 1/3 (2/3 per le anaconda) dell'area di base del terrario. Acqua filtrata o facilmente rinnovabile, e adeguatamente riscaldata via ambiente.

**Camaleonti:** Terrari ben sviluppati in altezza (almeno cm 60 x 50 x 100h) con almeno una parete in rete per una adeguata aerazione, arredati con rami e piante per garantire la possibilità di arrampicarsi, e per fornire nascondigli che consentano ad ognuno degli esemplari alloggiati di isolarsi dagli altri (evitare la coabitazione forzata di esemplari adulti). Per le specie terragnole almeno cm 80 x 40 x 40 con abbondante lettiera dove possano affossarsi.

Lampade per il riscaldamento e per l'illuminazione, che dovrà garantire l'apporto giornaliero di radiazioni UVB.

**Iguana e altri sauri:** (Dimensioni per 1 - 2 esemplari) I terrari devono avere le seguenti dimensioni: lunghezza: pari almeno al 150% della lunghezza dell'animale più grande larghezza: pari almeno al 75% della lunghezza dell'animale più grande altezza: pari almeno al 75% della lunghezza dell'animale più grande (nell'Iguana verde e nei sauri arboricoli almeno il 100% della lunghezza dell'animale).

Devono comunque essere rispettate le seguenti dimensioni minime: cm 60 x 40 x 35h (60h per Iguana verde e specie arboricole).

Arredi:

- 1) una zona rifugio a livello del pavimento.
- 2) disponibilità di posatoi sopraelevati robusti e facilmente raggiungibili per le iguane e le specie arboricole o arrampicatrici.
- 3) per Iguana verde e altre specie che lo richiedono contenitori per l'acqua nei quali si possano immergere completamente, e dai quali possano entrare ed uscire con facilità. Acqua di temperatura adeguata (riscaldamento via ambiente), filtrata o che possa essere cambiata regolarmente e con facilità.
- 4) Lampade per il riscaldamento e per l'illuminazione, che dovrà garantire l'apporto giornaliero di radiazioni UVB.
- 5) un sistema di riscaldamento e di ventilazione che permetta di creare situazioni di temperatura diversificate, per consentire una adeguata termoregolazione.

**Testuggini:** (Dimensioni per 1 - 2 esemplari) Contenitori lunghi almeno 4 volte la lunghezza dell'animale, e larghi 3 volte la lunghezza dell'animale. Devono comunque essere rispettate le seguenti dimensioni minime:

cm 60 x 40 x 25h per le testuggini terrestri. Uno o più un nascondigli per le testuggini terrestri.

Per le testuggini acquatiche, ferme restando le dimensioni minime di cui sopra, terracquari con parte emersa facilmente accessibile, e di dimensioni tali da consentire la sosta fuori dall'acqua a tutti i soggetti.

Parte sommersa di dimensioni tali da consentire agevolmente il nuoto. Acqua di temperatura adeguata, filtrata o facilmente rinnovabile. Lampade per il riscaldamento e per l'illuminazione, che dovrà garantire l'apporto giornaliero di radiazioni UVB.

#### **ANFIBI**

Acquari (per le specie esclusivamente acquatiche), terracquari o terrari umidi (per le specie esclusivamente terrestri), con disponibilità di rifugi e nascondigli, e con vasche a prevalente sviluppo orizzontale.

#### **PESCI**

Negli acquari devono essere garantiti:

- 1) un volume d'acqua sufficiente a garantire il movimento naturale dei pesci in relazione alla loro dimensione e morfologia.

L'altezza dell'acquario non deve superare la sua larghezza aumentata del 50%.

Specie di pesci che da adulti non superano i 5 cm di lunghezza: 1 litro d'acqua per cm.

Specie di pesci che da adulti superano i 5 cm di lunghezza: 2 litri d'acqua per cm.

In ogni caso la lunghezza massima di una specie non deve superare il 15% della lunghezza della vasca in cui viene ospitata.

- 2) il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, che deve avere caratteristiche fisicochimiche e di temperatura conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

- 3) Arredi, anche vegetali, atti a fornire luoghi di rifugio e di riposo.

- 4) E' vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque aventi pareti curve.

#### **INVERTEBRATI**

Aracnidi di grandi dimensioni: Terrari di almeno cm 50 x 30 x 30h per esemplare.

2. Per la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.

### **Art. 39 - Esclusioni**

1. Le norme di cui al presente titolo non si applicano:

- a) alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali da reddito o ad esso connesse, in quanto regolamentate da normativa nazionale e comunitaria ;

- b) alle attività di studio e sperimentazione animale, come regolamentate dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- c) alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
- d) alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia;
- e) alle attività di disinfestazione e derattizzazione;
- f) a tutte quelle altre attività autorizzate da specifiche norme legislative.

#### **Art. 40 - Modalità di autorizzazione all'attestamento per circhi e mostre viaggianti**

1. I circhi equestri sono ammessi alla utilizzazione delle aree destinate alle manifestazioni dello spettacolo viaggiante per un periodo non superiore a 10 giorni di effettivo spettacolo. Nella domanda dovrà essere indicato sia il tempo di complessiva permanenza (non superiore a 30 giorni), comprendente i giorni utilizzati per l'installazione e lo sgombero, sia il periodo di effettivo spettacolo. Le domande dovranno pervenire entro 30 giorni dall'inizio del periodo richiesto per l'occupazione dell'area. In presenza di particolari situazioni di inagibilità dell'area, o per motivi locali di pubblico interesse, la concessione potrà essere revocata dall'Amministrazione Comunale. Ogni circo o mostra viaggiante, con al seguito animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche, che intenda svolgere la propria attività nel territorio Comunale è tenuto al rispetto dei criteri contenuti nelle linee guida per il mantenimento degli animali detenuti presso circhi e mostre itineranti emanate il 10 maggio 2000 dalla Commissione Scientifica CITES del Ministero dell'Ambiente, successivamente integrate in data 19 aprile 2006 con prot. DPN/10/2006/11106. I requisiti minimi delle strutture di detenzione sono fissati conformemente a quelli indicati dall'appendice A delle linee guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti approvate dalla commissione scientifica CITES del Ministero dell'Ambiente.

## **TITOLO IV - QUIETE PUBBLICA**

### **Art. 41 - Suono delle campane**

1. Per il suono delle campane deve essere fatta un fondamentale distinzione tra l'uso delle campane per ragioni di culto e tutti gli altri usi.
2. L'uso delle campane legato al culto (chiamata a raccolta dei fedeli per la messa) è autorizzato dall'art. 2 dell' "Accordo di revisione del concordato" del 18/2/84 (G.U. n. 85 del 1074/85). La norma garantisce che la Chiesa Cattolica possa raggiungere sul territorio italiano i suoi fedeli con qualsiasi mezzo (esercizio pubblico di culto), tra cui rientra l'uso delle campane. La legge regionale n. 13/2001 recepisce queste disposizioni affermando all'art. 2 punto m) che: "sono fatte salve le disposizioni concernenti le confessioni religiose che hanno stipulati, patti, accordi o intese con lo stato".
3. L'uso delle campane per altre ragioni, non connesse al culto: battito delle ore, scampanii e carillon ecc, deve invece adeguarsi ai limiti previsti dalla legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95. Tuttavia in questo caso non può essere applicato il limite d'immissione differenziale, in quanto applicabile solo ad attività e comportamenti connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali. Pertanto l'unico limite che deve essere rispettato è il limite d'emissione, da verificarsi in esterno, sempre che il Comune abbia proceduto alla classificazione acustica del proprio territorio.
4. L'uso delle campane per la chiamata all'esercizio del culto non è soggetto a limitazione tuttavia, al di fuori della chiamata a raccolta dei fedeli per lo svolgimento delle messe nonché per il battito delle ore, l'uso delle campane dovrà essere escluso dalle ore 22.00 alle ore 6.00 e regolato in modo tale da non disturbare la quiete pubblica.
5. Per la violazione delle norme del presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 90,00 €.

### **Art. 42 - Rumori nelle case**

1. È vietato, nelle case, produrre rumori incomodi per il vicinato anche attraverso l'uso di apparecchiature, strumenti musicali e simili, strepiti di animali, specialmente dalle ore 23.00 alle ore 08.00.
2. Per la violazione delle norme del presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 90,00 €.
3. Per la violazione delle norme dalle ore 23:00 alle ore 08:00 è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 € a 150,00 €

### **Art. 43 - Orario per attività "rumorose"**

1. Nell'ambito dei limiti massimi di emissione e immissione previsti dalla normativa speciale, l'esercizio di arti e attività che producano rumori incomodi per le persone è consentito nelle seguenti fasce orarie:
  - dalle ore 08.00 alle ore 19,30.
2. L'orario può essere prolungato nei singoli casi a richiesta degli esercenti, nel rispetto delle esigenze di quiete pubblica della zona ma non potrà essere consentito oltre i seguenti limiti:
  - dalle ore 06.00 alle ore 21.00 nel periodo di vigenza dell'ora legale;
  - dalle ore 07.00 alle ore 20.00 nel periodo dell'ora solare.
3. Sarà sempre facoltà dell'Autorità Comunale vietare o subordinare a speciali cautele o limitazioni l'esercizio suddetto, nonché il funzionamento di macchine e apparecchi rumorosi, oppure di rilasciare concessioni in deroga agli orari.

4. Alle aziende ed agli stabilimenti che per esigenze produttive, operano in orari notturni, è consentito utilizzare in tali orari i propri macchinari a condizione che siano rispettati i limiti di rumorosità espressamente stabiliti per la zona in cui sono ubicati.

5. Le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi, possono essere autorizzate dall'Autorità Comunale in deroga ai limiti massimi di esposizioni al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno di cui alla Legge quadro in materia n. 447 del 26.10.95 e successive integrazioni. In tali casi sono stabilite le opportune prescrizioni per limitare l'inquinamento acustico, sentite le competenti autorità; le violazioni alle norme del presente comma saranno sanzionate ai sensi della Legge 447 del 26.10.95.

6. L'utilizzo di strutture ed attrezzature costituenti le occupazioni di suolo pubblico all'esterno degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti o bevande, anche se autorizzate in forma permanente, non è consentito oltre l'orario di chiusura del pubblico esercizio.

7. Salvo speciali autorizzazioni rilasciate dal Settore Ecologia del Comune di Cremona sulla base di motivate richieste. in prossimità di abitazioni, tutte le attività rumorose connesse ai cantieri edili, stradali e simili devono essere limitate alle seguenti fasce orarie:

- dalle ore 07.00 alle ore 19.30 nel periodo dell'ora legale;

- dalle ore 08.00 alle ore 18.00 nel periodo dell'ora solare,

ad eccezione dei mezzi di servizio di nettezza urbana, nei casi di provata necessità o di pubblico interesse.

8. Per la violazione delle norme del presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 450,00

#### **Art. 44 - Lavori nelle abitazioni**

1. I lavori edilizi o l'installazione di impianti nelle civili abitazioni che determinino rumori incomodi per il vicinato, sono consentiti nei giorni feriali dalle ore 08.00 alle ore 20.00.

2. Per la violazione delle norme del presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 € a 300,00 €.

#### **Art. 45 - Rumori fastidiosi**

1. Nei luoghi pubblici, sia di giorno che di notte, sono considerati rumori fastidiosi le grida, gli schiamazzi, i canti, specialmente se di persone riunite in gruppi o comitive, l'uso di apparecchi radio-stereo e simili a volume tale da creare disturbo alle persone.

2. Per la violazione delle norme del presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 € a 150,00 €.

3. Per la violazione delle norme dalle ore 23:00 alle ore 08:00 è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 € a 300,00 €.

## TITOLO V - DIVIETI

### **Art. 46 - Operazioni vietate in luoghi pubblici**

1. Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico del territorio comunale, è vietato:

a) collocare addobbi, festoni, ovvero alterare o occupare anche occasionalmente con qualsiasi oggetto comprese insegne, tabelle e materiale pubblicitario in genere, anche per quanto riguarda gli spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, senza apposita autorizzazione dell'Autorità Comunale;

b) la collocazione di luminarie e di elementi decorativi ispirati alle festività e prive di qualsiasi elemento pubblicitario, non è soggetta alla preventiva autorizzazione del Comune, bensì a semplice comunicazione scritta da presentarsi almeno 15 giorni prima del precedersi dell'iniziativa e comunque dopo aver ottenuto il nulla osta dell'Autorità locale di Pubblica Sicurezza. Per gli allestimenti, possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno e le strutture comunali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici a condizione che gli stessi non vengano danneggiati e che non si creino situazioni di precarietà. Fatta salva l'applicazione delle norme previste dal vigente Codice della Strada, è vietato utilizzare per supporti, i pali della segnaletica stradale. Le luminarie poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a metri 5,50 dal suolo se sovrastano la parte della strada destinata al transito dei veicoli e, metri 3 se invece sovrastano la parte della strada destinata al transito dei pedoni e dei velocipedisti. Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori di installazione delle luminarie ed elementi decorativi è tenuto a fornire all'atto della presentazione della comunicazione di cui al primo periodo, una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici che attesti la rispondenza delle opere alle norme di sicurezza CEI. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati. Le spese per la collocazione, il funzionamento, la rimozione nonché per interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti di cui al primo paragrafo.

c) stendere biancheria e panni lungo le pubbliche vie, piazze e viali della città, scuotere tappeti, stuoie, stracci, materassi e simili, sul suolo pubblico o su aree soggette a pubblico transito;

d) tenere esposti su terrazzi, poggiali, nicchie, finestre o in altre parti esterne di case, edifici, e muri prospicienti luoghi aperti al pubblico oggetti vari, quando non siano assicurati in modo da renderne impossibile la caduta;

e) utilizzare dispositivi o innaffiare fiori e piante o eseguire qualsiasi altra attività che provochi gocciolamento sulla pubblica via anche se derivanti dal deterioramento di pluviali e gronde;

f) compiere operazioni di pulizia di anditi, vetrine, soglie, ingressi e marciapiedi antistanti negozi, esercizi e abitazioni quando ciò crea pericolo e intralcio ai passanti;

g) lavare veicoli.

h) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate e altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi.

i) praticare giochi ed attività ricreative di qualsivoglia genere sulle aree pubbliche o aperte al pubblico transito compresi i marciapiedi ed i portici causando incomodo per le persone.

j) sedersi, sdraiarsi per terra, bivaccare nelle strade, nelle piazze e nei marciapiedi, nonché sedersi sotto i portici, sui rilievi monumentali, luoghi di culto e scalinate di pertinenza recando intralcio e disturbo ovvero ostruendo le soglie degli ingressi.

l) fatto salvo quanto previsto dalla legge penale è vietato far esplodere giochi pirotecnici di libera vendita sul territorio comunale specialmente nelle ore notturne.

m) lordare il suolo pubblico gettando rifiuti urbani come fazzoletti, bottiglie di plastica, lattine, bottiglie, mozziconi e similari.

2. Per le violazioni delle norme di cui alla lettera b) del presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 300,00.

3. Per la violazione delle norme di cui alla lettera m) del presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria fino ad € 75

4. Per le restanti violazioni delle norme del presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria fino ad € 150,00.

#### **Art. 47 - Manutenzione degli edifici e delle aree**

1. I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici, sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, serrande degli infissi e delle tende esterne, gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture cornicioni, rivestimenti ecc, al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile.

2. I proprietari, i locatari o i concessionari sono inoltre responsabili della conservazione e della pulizia delle targhe dei numeri civici.

3. I proprietari devono mantenere i dispositivi per la raccolta delle acque piovane ( gronde, canali,ecc) assicurando che le acque provenienti dai tetti siano regolarmente coinvogliate nelle fognature. Gli stessi soggetti di cui al comma 2 devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilive limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.

4. Per le violazioni delle norme del presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 300,00.

#### **Art. 48 - Decoro del patrimonio pubblico e privato e degli elementi di arredo urbano**

1.Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico e sugli elementi di arredo urbano, è vietato:

a) Apporre, disegnare, incidere, tingere, scritti, segni e figure.

b) Modificare, imbrattare o apporre vernici sulle targhe con la denominazione delle vie o dei numeri civici dei fabbricati .

c) Spostare gli elementi di arredo urbano (ad es. panchine, rastelliere, cassonetti ecc) dalla loro collocazione.

d) Collocare sui pali della pubblica illuminazione, delle paline semaforiche, alberi o elementi di arredo urbano, volantini,locandine, manifesti ecc. contenenti messaggi di qualunque genere salvi i casi di autorizzazione temporanea secondo le vigenti norme di Legge.

2. Sugli edifici privati, e sui muri esterni delle private abitazioni, in mancanza dell'autorizzazione del proprietario, è vietato apporre, disegnare scritti, segni, figure colorare, tingere.

3. Per le violazioni delle norme del presente articolo, fatta salva l'applicazione della Legge Penale è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 500,00 €.

#### **Art. 49 - Rami e siepi**

1. Fatta salva l'applicazione delle norme del codice della strada, i rami e le siepi che sporgono su area pubblica dalle proprietà private, devono essere potati a cura dei proprietari o dei conduttori, ogni qual volta si determini una situazione di pericolo o intralcio per le persone.

2. Si possono ammettere sporgenze di rami ad un'altezza non inferiore a metri 3 al di sopra del marciapiede e metri 5,50 se sporgono sopra la carreggiata a condizione che, i rami ed il fogliame non costituiscano nocumento per l'illuminazione pubblica.

3. Per le violazioni delle norme del presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 150,00.

#### **Art. 50 - Operazione di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto**

1. È fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre, cancellate, inferiate o muri di recinzione, di apporre segnalazioni allo scopo di evitare danni ai passanti.

2. È vietato eseguire all'esterno, anche in area privata, attività di verniciatura a spruzzo, di verniciatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione dei materiali nell'ambiente circostante.

3. Per le violazioni delle norme del presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria fino ad euro 75,00.

Per la violazione delle rimanenti norme del presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 300,00.

#### **Art. 51- Atti contro il decoro e la decenza**

1. Nei luoghi pubblici, ad esclusione di quelli appositamente destinati, è vietato compiere atti di pulizia personale che possano offendere la pubblica decenza nonché soddisfare le naturali esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati.

2. Nei luoghi pubblici o in vista del pubblico è vietato compiere atti o esporre cose, contrari al pubblico decoro o all'igiene o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone o che possano lordare i loro vestiti o che possano essere causa di pericoli od inconvenienti.

3. È vietato esporsi nelle vie, negli esercizi e nelle aree destinate ad uso pubblico in costumi indecorosi.

4. Per la violazione delle norme del presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 € a 200,00 €.

#### **Art. 52- Carovane**

1. È vietato il transito di carovane per le vie del centro città.

2. Esse dovranno percorrere le vie periferiche.

3. Le soste delle stesse potranno essere consentite solo negli spazi stabiliti dall'Autorità Comunale.

4. Per la violazione delle norme del presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 € a 200,00 €

#### **Art. 53- Vasche e fontane**

1. È proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi materia solida o liquida.

2. È altresì vietato bagnarsi nelle fontane e vasche pubbliche.

3. È vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile, né attingerla con tubi o altri espedienti.

4. Per la violazione delle norme del presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 90,00 €.

#### **Art. 54 - Deturpamento di edifici pubblici e privati**

1. Salvo quanto previsto dal Codice Penale in materia di danneggiamento, è proibito manomettere, alterare, rimuovere, affissioni, gli edifici pubblici e privati, i monumenti, i muri in genere, e qualsiasi altro elemento di arredo urbano che deve essere sempre utilizzato correttamente.

2. È comunque vietato danneggiare per negligenza, imprudenza, imperizia qualsiasi manufatto pubblico.

3. Qualora i proprietari non provvedano nei termini stabiliti dall'Autorità Comunale alla eliminazione dei deturpamenti di cui ai commi precedenti, tale operazione potrà venire eseguita d'ufficio senza obbligo di preavviso, con rivalsa nei confronti del proprietario stesso.
4. Nei casi urgenti per motivi di ordine, decoro o di opportunità, il Comune potrà provvedere alla immediata eliminazione dei deturpamenti, sempre rivalendosi nei confronti dei proprietari.
5. Resta in ogni caso a carico dei proprietari, sia pubblici che privati, provvedere a ripristinare a propria cura e spese, l'intonaco, le tinte e comunque la superficie dei manufatti.
6. Per la violazione delle norme del presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 € a 300,00 €.

#### **Art. 55 - Giardini e parchi pubblici – divieti e limitazioni**

1. Nel giardini, nei parchi pubblici e nelle aiuole è fatto divieto di:
  - a) circolare e sostare nella parte riservata ai pedoni con veicoli di qualsiasi genere, eccettuate speciali deroghe ai velocipedi;
  - b) camminare sugli spazi erbosi quando espressamente segnalato;
  - c) cogliere fiori o staccare rami di piante o arbusti;
  - d) introdurre veicoli di qualsiasi genere sugli spazi erbosi.
2. Salvo quanto previsto dal Codice Penale in materia, nei giardini, parchi pubblici ed aiuole, è vietato:
  - a) danneggiare in qualsiasi modo prati, alberi, arbusti ed elementi di arredo urbano, guastare o smuovere gli avvisi scritti, paletti di sostegno e qualsiasi altro oggetto posto a riparo di piante, boschetti e tappeti erbosi, nonché danneggiare i pavimenti;
  - b) trattenersi all'interno dopo l'orario di chiusura;
  - c) sedersi sugli schienali delle panchine, dormirvi o appoggiare i piedi sul piano delle stesse;
  - d) effettuare, al di fuori degli spazi appositamente preposti, giochi che possano creare molestie alle persone.
3. Per la violazione delle norme di cui al comma 1° lett. a) e d) commessa con autoveicoli e comma 2° lett. a) del presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 € a 300,00.
4. Per la violazione delle norme di cui al comma 1° lett. a) del presente articolo commesse con ciclomotori e motocicli è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 € a 150,00 €.
5. Per la violazione delle norme di cui al comma 1° lett. a) del presente articolo commesse con velocipedi, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 75,00 euro
6. Per la violazione delle norme di cui al comma 1° lett. b e c e comma 2° lett. a, b, c e d del presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 90,00.

#### **Art. 56 - Erogatori acqua da tavola**

1. Il prelievo di acqua da tavola alle fonti cittadine dovrà essere effettuato secondo le seguenti modalità:
  - a) caso di utenti in attesa, l'approvvigionamento individuale, sarà consentito per un numero massimo di 3 (tre) minuti (tempo per il riempimento di 6 bottiglie da un litro).
  - b) è vietato utilizzare l'acqua per il lavaggio delle bottiglie.
2. Per la violazione delle norme del presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 90,00 €.

**Art. 57 - Ulteriori divieti – Autorizzazioni particolari**

1. Nei giardini e parchi pubblici, oltre a quanto stabilito dall'art. 27 del presente regolamento, sono vietate, di norma, manifestazioni, attività e spettacoli di qualsiasi natura che non abbiano ottenuto l'autorizzazione dell'Autorità Comunale.
2. La richiesta di autorizzazione deve essere presentata all'Autorità Comunale 30 giorni prima dello svolgimento della manifestazione, attività o spettacolo.
3. Per la violazione delle norme del presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 € a 300,00 €.

**Art. 58 - Decoro della pubblicità a mezzo di manifesti, avvisi, stampati e striscioni**

1. I manifesti, gli avvisi e gli altri stampati destinati alla pubblicità non dovranno essere offensivi della decenza e del decoro pubblico.
2. Per la violazione delle norme del presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 € a 300,00 €.

## **TITOLO VI INCOLUMITA' PUBBLICA**

### **Art. 59 - Lavori Artigianali**

1. I responsabili di qualsiasi attività che si svolge su suolo pubblico dovranno adottare apposite cautele per impedire il verificarsi di eventi di danno o di pericolo nei confronti dei passanti.
2. Per la violazione delle norme del presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 € a 300,00 €.

### **Art. 60 - Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni**

1. Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di Pubblica Sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico, ne dà avviso al Sindaco almeno 3 giorni prima di quello fissato per il loro svolgimento.
2. Fatto salvo quanto previsto dalla delibera della giunta comunale prot. N°114 del 7 luglio 2011 avente ad oggetto "Indirizzi operativi per la programmazione degli eventi su suolo pubblico" relativa alla programmazione degli eventi che comportino occupazione di suolo pubblico, per le manifestazioni che comportino provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento, implicino limiti o divieti alla circolazione, l'avviso all'Autorità Comunale dovrà essere dato almeno 30 giorni prima.
3. Esclusivamente per manifestazioni connesse ad eventi o circostanze di natura straordinaria, l'Autorità Comunale potrà accettare le istanze degli organizzatori anche in deroga ai termini di cui sopra.
4. Per la violazione delle norme del presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 € a 300,00 €.

### **Art. 61 - Manutenzione di aree di pubblico transito**

1. Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento a griglie o a telai, di portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio o comunque soggetto ad uso pubblico, deve essere prontamente segnalato dal proprietario il quale deve adottare tutte le misure atte a prevenire situazioni di pericolo per l'incolumità di persone ed animali; il proprietario deve altresì provvedere alla riparazione del guasto a proprie spese e segnalare il guasto all'Autorità Comunale.
2. Ugual obbligo è fatto agli utenti di griglie, botole e simili esistenti sul suolo pubblico.
3. Per la violazione delle norme del presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 € a 300,00 €.

## **TITOLO VII - SICUREZZA URBANA**

### **Art. 62 - Prevenzione di situazioni che possono favorire l'insorgere di fenomeni criminosi**

1. Ferme restando le norme penali e di pubblica sicurezza vigenti, il Comune attua ogni azione utile a contrastare le situazioni di degrado o di isolamento che possono favorire l'insorgere di fenomeni criminosi quali lo spaccio di sostanze stupefacenti e lo sfruttamento della prostituzione.
2. In tutto il territorio comunale è fatto divieto a chiunque di contattare soggetti che esercitino l'attività di meretricio su strada o che, per atteggiamento, abbigliamento e modalità comportamentali manifestino comunque l'intenzione di esercitare tale attività, nonché concordare con gli stessi prestazioni sessuali sulla pubblica via. Consentire la salita sul proprio veicolo di uno o più soggetti dediti alla prostituzione costituisce conferma palese dell'avvenuta violazione.
3. Sulle strade ed aree pubbliche o aperte al pubblico del territorio comunale, è vietato assumere comportamenti che, finalizzati ad esercitare la prostituzione, risultano pericolosi per la circolazione stradale in quanto idonei e finalizzati a distrarre i conducenti dei veicoli, fermare o rallentare gli stessi; è altresì vietato assumere comportamenti che, per le medesime finalità, turbano il libero utilizzo degli spazi pubblici e la fruizione cui sono destinati.
4. Dal divieto di cui al punto precedente sono esclusi, per ragione di servizio, gli operatori socio-sanitari, i volontari di associazioni che perseguono fini di prevenzione sanitaria e di reinserimento sociale delle persone che si prostituiscono, nonché tutti gli addetti ai servizi di sicurezza e di soccorso pubblico.
5. Per la violazione delle norme di cui ai commi 2 e 3, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 495,00 €
6. Con particolare riferimento ai luoghi frequentati da minori ed anziani, sul territorio comunale è vietato assumere, recando turbamento, spavento o molestia ad altri soggetti, sostanze stupefacenti in aree pubbliche o luoghi visibili al pubblico.
7. Per la violazione di cui al comma 6 è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 300,00 €.

### **Art. 63 – Accattonaggio**

1. E' vietato nei luoghi soggetti a pubblico passaggio, pedonale, o veicolare, importunare i passanti con richieste di denaro, anche previa offerta di oggetti e servizi. Sulle aree pubbliche o private soggette a pubblico passaggio quali: zone prospicienti gli edifici di culto, gli ospedali, le case di ricovero, le sedi delle istituzioni preposte al soccorso e alla sicurezza, la stazione ferroviaria, la stazione dei mezzi di trasporto pubblici di linea e non di linea, i cimiteri, i parchi, i parcheggi, le aree mercatali ed i musei, è vietato porre in essere forme di accattonaggio con qualunque modalità.
2. Per le violazioni delle norme del presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 150,00; si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca del denaro che costituisce il prodotto della violazione e delle attrezzature per lo svolgimento dell'attività di accattonaggio, secondo quanto disposto dall'art. 20 della L. 24 novembre 1981 n. 689.

### **Art. 64 - Consumo di sostanze alcoliche nelle aree pubbliche**

1. Nei parchi e giardini elencati nel comma 2 del presente articolo, è vietato il consumo e la detenzione finalizzata al consumo di sostanze alcoliche di qualsiasi gradazione.
2. Parchi pubblici soggetti al divieto a cui al comma 1:

Giardino Giovanni Paolo II°, Parco del Vecchio Passeggio, Parco Asia, Anello Verde quartiere Zaist, Giardino p.za Patrioti, Giardino p.za Ragazzi del '99, Giardino p.za Capellani Militari Caduti, Giardino via Cavo Coperto, Giardino S.Sebastiano, Giardino Carlo Porta, Giardino Argine Panizza, Giardino p.za Mirabello, Giardino p.za IV Novembre, Giardino via Del Maris, Giardino p.za Castello, Giardino via F.Ili D'Italia, Giardino via Brodolini, Giardino p.za Caccia, Giardino piazza Prato Albero della Libertà, Giardino l.go Aeronautica, giardini p.za Lodi, giardino p.za Giovanni XXIII, Giardinetto via Scenico, Parco Sartori, Parco giardino Caduti di Nassirya.

3. Il consumo è inoltre vietato nel parcheggio ex foro boario, parcheggio ex-tramvie, parcheggio coop via Vecchia, parcheggio stadio Zini, parcheggio Cà de Somenzi, parcheggio S.Tecla, parcheggio p.za Zelioli Lanzini, via Aselli incrocio via Robolotti, via Manzoni tratto tra via Robolotti e p.za Roma, via Dante Ruffini, via Antiche Fornaci, via Lucchini angolo via Macello.

4. E' vietata la somministrazione di alcolici da un'ora prima ad un'ora dopo la partita di calcio presso lo Stadio G.Zini presso i pubblici esercizi aventi sede nelle seguenti strade: via Mantova (nel tratto compreso da p.za Libertà a via Cappuccini), via Persico (nel tratto compreso fra via Brescia e via F.Soldi) via Brescia (nel tratto compreso fra p.za Libertà e via F.Soldi).

5. Ad eccezione della zona dello stadio G. Zini, in corrispondenza delle partite di calcio e secondo le norme previste dal comma 4, il divieto non si applica in concomitanza di manifestazioni autorizzate dal Comune di Cremona, nonché nelle aree concesse a plateatico per i pubblici esercizi, nonché quando il consumo viene svolto nell'ambito dell'attività del pubblico esercizio nelle aree limitrofe allo stesso.

6. Per la violazione delle norme di cui al precedente comma è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria fino ad € 450,00.

## **TITOLO VIII - NETTEZZA PUBBLICA**

### **Art. 65 - Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio**

1. In caso di abbondanti nevicate che determinino situazione di pericolo o gravissimo disagio cui non si possa far fronte con i normali mezzi a disposizione, l'Autorità Comunale, con apposita ordinanza potrà imporre ai proprietari, agli amministratori di condominio, agli inquilini delle case, agli esercenti dei negozi, laboratori e pubblici esercizi l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio per la parte di marciapiede di accesso dalla strada alle abitazioni ed ai passi carrabili, ai negozi, laboratori, pubblici esercizi ed agli altri edifici o dalla sede stradale fino agli accessi predetti.
2. Nel caso di formazioni di ghiaccio sui cornicioni degli edifici o su altri punti dei fabbricati sovrastanti il suolo pubblico o soggetto al pubblico transito, i soggetti di cui al comma precedente dovranno provvedere all'abbattimento dei blocchi di ghiaccio allo scopo di evitare pericoli per la sicurezza delle persone e disagi alla circolazione.
3. In caso di abbondanti nevicate l'autorità Comunale potrà ordinare lo sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi, dai balconi e dai marciapiedi prospicienti la proprietà privata; la neve rimossa dovrà essere collocata al bordo della carreggiata in modo tale da non intralciare la circolazione.
4. È vietato scaricare o depositare sul suolo pubblico la neve e il ghiaccio provenienti da luoghi privati o spargere acqua quando questa possa gelare creando pericolo per la circolazione.
5. Per la violazione delle norme del presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 € a 150,00 €.

### **Art. 66 - Distribuzioni foglietti**

1. È vietato sulle strade, piazze e spazi pubblici od aperti al pubblico, distribuire manifesti, opuscoli, foglietti ed altri oggetti con modalità tali che possano costituire danno alla nettezza pubblica, disturbo alla circolazione o molestia ai cittadini, fatte salve le norme specifiche in materia.
2. In particolare è vietato distribuire i foglietti od opuscoli pubblicitari collocandoli sopra i veicoli (tergicristalli, maniglie di apertura delle portiere ecc...).
3. Per la violazione delle norme di cui al comma 2 si applica la sanzione prevista dall'art. 4 del regolamento comunale relativo alle pubbliche affissioni mentre per la violazione delle restanti norme del presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

### **Art. 67 - Materiale maleodorante**

1. Dovranno essere vietate esalazioni di odori sgradevoli o molesti.
2. Ad eccezione delle ramaglie derivanti da lavorazioni all'interno di fondi agricoli, è vietato bruciare sterpi, rifiuti o altro materiale e sono altresì vietate le accensioni di fuochi domestici (es. barbecue) quando creino danno o molestia per le persone.
3. Le operazioni di concimazione con letame e reflui zootecnici in orti, giardini, e fondi agricoli situati a meno di 100 metri dalle abitazioni private, dovranno essere completate mediante interro entro il limite massimo di 24 ore dalla posa del concime.
4. Per la violazione delle norme del presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 € a 150,00 €.

#### **Art. 68 - Emissioni ed esalazioni**

1. È fatto obbligo agli esercenti di attività produttive ad inquinamento atmosferico poco significativo identificate dal 25/07/1981 di comunicare al Comune entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, l'esistenza delle condizioni di poca significatività delle emissioni.
2. Fermo restando quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico e dal regolamento locale di igiene, è proibito sollevare polvere, provocare emissione di fumo, pulviscolo, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o molestie alle persone.
3. Per la violazione delle norme del presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.

#### **Art. 69 - Contenimento dei gas di scarico dei veicoli a motore**

1. Sulle strade e sulle aree pubbliche all'interno del territorio comunale i conducenti dei veicoli a motore devono provvedere a spegnere il motore durante l'arresto del veicolo quando, per cause inerenti la circolazione o di diversa natura, non sia possibile riprendere la marcia con immediatezza.
2. Parimenti i conducenti devono provvedere a spegnere i motori dei veicoli durante la fermata nei casi in cui la stessa non sia eseguita per esigenze di brevissima durata secondo quanto previsto dal codice della strada. Si riporta una elencazione non esaustiva delle situazioni di circolazione in cui i motori dei veicoli devono essere spenti:
  - Veicoli fermi al passaggio livello
  - Veicoli adibiti al trasporto pubblico di linea urbana ed extraurbana ai capolinea e nelle zone di interscambio
  - Veicoli impegnati in operazioni di carico e scarico delle merci
  - Veicoli fermi con il motore acceso per alimentare gli apparati di refrigerazione/riscaldamento dell'abitacolo
  - Veicoli fermi in coda per lavori stradali
  - Veicoli fermi a causa di blocchi stradali per competizioni sportive su strada.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai veicoli in servizio di polizia, soccorso, antincendio nonché a veicoli speciali, macchine operatrici quando l'accensione del motore sia funzionale all'esecuzione di particolari lavorazioni a cui veicoli sono adibiti.
4. Sono altresì esclusi dall'applicazione delle norme di cui al presente articolo gli autocarri dotati di attrezzature speciali quando l'accensione del motore sia funzionale all'utilizzo di dette attrezzature.
5. La violazione delle norme di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino ad € 150,00.

#### **Art. 70 - Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati**

1. È vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi oggetti che possano essere causa di intasamento.
2. I proprietari degli edifici, devono provvedere alla manutenzione e al buon funzionamento degli scarichi delle acque in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico.
3. Per la violazione delle norme del presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria fino ad € 150,00.

## TITOLO IX - ARTE DI STRADA

### Art. 71 - Artisti di strada

1. Il Comune di Cremona riconosce l'arte di strada, nelle sue diverse forme, come un'antica, nobile e apprezzata tradizione popolare da salvaguardare, e un fenomeno di sicuro rilievo culturale, che contribuisce efficacemente all'animazione di vie e piazze pubbliche, alla valorizzazione e promozione turistica del territorio, all'affermazione del talento e della creatività, al contatto umano fra le persone e all'integrazione sociale, offrendo al pubblico di ogni età un divertimento sano, gradito e di qualità. Per tale motivo, allineandosi con le più importanti Città europee, intende assicurare, negli ambiti di competenza ed anche attraverso il presente regolamento, la massima libertà di espressione agli artisti da strada, avuto anche riguardo al principio sancito dall'art. 33 della Costituzione. Il titolo IX del presente regolamento, nel rispetto del principio generale di cui al precedente comma 2, stabilisce le condizioni e le modalità, da osservare nell'esercizio dell'attività, affinché la stessa, pur svolgendosi il più liberamente possibile, risulti compatibile con gli altri interessi che si rende necessario tutelare, con particolare riguardo a quelli della sicurezza, dell'ordine e della quiete pubblica, nonché con le esigenze legate ad eventuali iniziative concomitanti, organizzate dallo stesso Comune o da terzi e con quelle delle attività in sede fissa e dei cittadini residenti nelle zone interessate. All'artista di strada non viene comunque richiesto alcun particolare requisito personale, né la dimostrazione di specifiche capacità tecniche o professionali, né il possesso di titoli abilitanti, di qualsiasi tipo.

2. Agli effetti del presente regolamento si intende :

- per "arte di strada" la libera espressione artistica, da parte di qualsiasi persona, indipendentemente dalle qualità tecniche, purchè non esercitata in forma professionale. Vi rientra, quindi, ogni forma di attività musicale, teatrale, artistica ed espressiva, esercitata nelle vie e piazze pubbliche, da singole persone o da gruppi di artisti, che sia riconducibile, per caratteristiche e finalità, al concetto tradizionale di "mestiere girovago o ambulante" ovvero tutte le attività, con specifica connotazione artistica e culturale, fra quelle già disciplinate dall'art. 121 del T.U.L.P.S., abrogato dall'art. 6 del D.P.R. 28.5.2001 n. 311. Tale attività si può esercitare sia su aree e spazi pubblici, che su aree e spazi privati, soggetti al pubblico passaggio. Per sua natura, l'attività è caratterizzata di norma, da esibizioni di breve durata, con soste limitate nel tempo, e frequenti spostamenti di postazione, oppure senza soste, in forma itinerante. In deroga a quanto previsto al comma precedente, è possibile, limitatamente a determinate tipologie, quale quella dei pittori-ritrattisti, usufruire anche di posti fissi, se assegnati dal Comune.

- per "artista di strada" colui che esercita personalmente, in luogo pubblico o aperto al pubblico, in modo estemporaneo e, di norma, itinerante, le attività di cui ai commi precedenti, che sono meglio specificate dal successivo articolo 3, allo scopo di divertire e intrattenere i passanti, senza pretendere un corrispettivo predeterminato per la prestazione, il cui compenso è lasciato alla libera offerta dello spettatore;

- per "T.U.L.P.S.", il Testo Unico delle Leggi di P.S., approvato con R.D. 18.6.1931 n. 773.

3. Il presente regolamento si applica alle tradizionali categorie di artisti da strada, che sono principalmente le seguenti, quando l'attività sia esercitata su area pubblica o soggetta al pubblico passaggio:

- suonatore ambulante
- cantante
- cantastorie
- declamatore di versi
- attore
- giocoliere

- contorsionista
- saltimbanco
- funambolo
- mimo
- mangiafuoco
- madonnaro
- esecutore di murali (graffitaro)
- clown
- ritrattista
- burattinaio
- trampoliere
- statua vivente
- palloncinaio (chi crea figure e pupazzi con palloncini gonfiabili)

L'elencazione di cui al precedente comma ha, comunque, carattere solo esemplificativo e non esaurisce, quindi, tutte le fattispecie possibili; pertanto, per le attività non comprese nel predetto elenco, il Comune valuterà, di volta in volta, se siano o meno riconducibili, per analogia di finalità e caratteristiche, alla medesima disciplina, individuando la tipologia con la quale sussista maggiore affinità. Il regolamento si applica anche a chi vende o espone per la vendita le opere del proprio ingegno creativo o della propria manualità, purchè ad offerta libera.

4. Il presente regolamento non si applica:

- agli artisti da strada che operano in locali o aree private;
- alle attività di intrattenimento su area pubblica, organizzate con carattere di imprenditorialità (concerti, trattenimenti musicali, ecc.), alle bande musicali e agli esercenti le attività dello spettacolo viaggiante, soggetti alla licenza di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S.
- alle attività di commercio su area pubblica, disciplinate dal D.Lgs 31.3.1998 n. 114;
- a chi vende o espone per la vendita su area pubblica le opere del proprio ingegno creativo o della propria manualità, quando le opere siano cedute a prezzo fisso;
- alle attività che, pur rientrando nella tradizionale categoria dei mestieri ambulanti, e già assoggettate, quindi, alla disciplina di cui all'art. 121 del TULPS, manchino di una specifica connotazione artistica;
- agli artigiani che effettuano la vendita su area pubblica dei loro prodotti;
- agli artigiani che svolgono su area pubblica attività di prestazione di servizi (arrotino, ombrellaio, lustrascarpe, ecc.);
- a chiunque effettui, a qualunque titolo e in qualsiasi forma, anche senza fini di lucro, la vendita o cessione di prodotti.

5. Restano tassativamente vietate tutte le attività dirette a speculare sull'altrui credulità, ovvero le attività che concretizzano il cosiddetto "mestiere di ciarlatano". Non sono considerate attività artistiche agli effetti del presente regolamento, e non sono, di norma, consentite su area pubblica, quelle a contenuto esoterico o divinatorio (indovini, cartomanti, chiromanti e simili). Sono altresì vietate tutte quelle attività che comportino comprovato disagio ed incomodo per i cittadini, anche in relazione alle condizioni di tempo e di luogo, o ad esigenze contingenti.

6. Per la violazione delle disposizioni di cui al comma 5 presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

## **Art. 72 - Esercizio arte di strada**

1. L'arte di strada è esercitata liberamente, nei limiti del presente regolamento e nelle aree di cui all'articolo seguente, assicurando:

- a) il rispetto della quiete pubblica e dei limiti di legge delle emissioni sonore, nonché di quelli previsti dal piano di zonizzazione acustica del Comune di Cremona;
  - b) la normale circolazione stradale e pedonale;
  - c) gli accessi alle abitazioni e alle attività;
  - d) la pulizia e il decoro del suolo pubblico, delle infrastrutture degli arredi presenti;
- e si svolge:

- senza alcuna forma di pubblicità;
- senza alcuna attività di vendita;
- senza richiesta di pagamento di un biglietto;

come meglio specificato agli articoli che seguono. Per i mestieri comportanti rischi personali o precise attitudini psico-fisiche (saltimbanco, fachiro, mangiafuoco, ecc. ) l'artista assume ogni relativa responsabilità, sia per sé, che per eventuali collaboratori e/o dipendenti e deve tenere comportamenti di prudenza e perizia propri del buon padre di famiglia. Nello spirito della massima liberalizzazione e semplificazione, e per favorire sia le attività basate sull'improvvisazione e l'estro momentaneo, che quelle svolte da artisti stranieri di passaggio, non viene richiesto alcun nulla osta o permesso preventivo da parte del Comune, per le attività esercitate senza particolari mezzi o attrezzature e senza impiego di materiali pericolosi. Il nulla osta è invece richiesto nei casi indicati al comma 3 del presente articolo.

2. Il Comune, attraverso il personale della Polizia Municipale, può sempre ordinare verbalmente all'artista di strada, che ha l'obbligo di ottemperare immediatamente, di cessare la sua esibizione o spostarsi in altra area, anche se stia operando in una zona consentita dal presente regolamento, quando:

- la stessa postazione o altra ad essa vicina sia già occupata da un artista da strada o da altra attività;
- per motivi di pubblico interesse.

3. E' richiesto il preventivo nulla osta del Comune, per le sole tipologie di attività, indicate nella seguente tabella, con le precisazioni in essa indicate:

**Tabella 1 Attività soggette a nulla osta**

<b>a) Trampoliere</b>	solo se utilizza trampoli di altezza pari o superiore a 1,00 metri
<b>b) Giocoliere</b>	solo se è previsto l'utilizzo di attrezzature incendiate (torce accese)
<b>c) Burattinaio</b>	solo se utilizza strutture (teatrino ecc.), che devono comunque essere di modesta entità, ovvero di ingombro non superiore a mq. 4 (per strutture di entità superiore, si rendono applicabili le disposizioni in materia di pubblici trattenimenti)
<b>d) Esecutore di murali (graffitaro)</b>	
<b>e) Ogni altro artista che, per le sue esibizioni, utilizzi fuoco o materiale infiammabile</b>	

Per le attività di cui ai precedenti punti a), e b) il nulla osta non è necessario, quando non sussistano le condizioni rispettivamente indicate per ciascuna di esse nella suddetta tabella; per l'attività di cui al punto c) il nulla osta non è richiesto quando non si utilizzano strutture. Il nulla osta è valido per i giorni e le località in esso indicate. La richiesta del nulla osta, da presentare in

carta semplice, almeno tre giorni prima dell'inizio dell'occupazione, deve indicare il luogo, la durata e gli orari dell'occupazione, le relative dimensioni, il tipo di attività, e le eventuali strutture previste. La richiesta può essere spedita a mezzo posta, presentata personalmente, sia all'Ufficio Protocollo che all'ufficio competente al rilascio del nulla osta, o inviata anche a mezzo fax. Il Comune mette a disposizione uno specifico modulo, da compilare in ogni sua parte. Il Comune, ove sussistano i necessari requisiti e presupposti, rilascia, anche in calce allo stesso modulo di richiesta, uno specifico nulla osta, che può essere subordinato all'osservanza di particolari condizioni o limitazioni, per esigenze contingenti. Tenuto conto che l'attività dell'artista di strada è, per sua natura, legata all'improvvisazione e, quindi, difficilmente programmabile, il Comune attuerà le misure organizzative necessarie per assicurare un tempestivo rilascio del nulla osta e la possibilità di ritirarlo anche al di fuori dei normali orari di apertura al pubblico degli uffici amministrativi. L'artista di strada deve tenere sempre con sé il nulla osta ed esibirlo ad ogni richiesta degli organi di controllo. Copia del nulla osta è comunque sempre trasmessa dall'ufficio concedente al Comando Polizia Municipale. Il nulla osta non può essere negato, se non quando ricorra una o più delle seguenti circostanze:

- a) la richiesta non sia conforme alle disposizioni del presente regolamento e non risulti possibile sanarla;
- b) per lo stesso giorno e per la stessa ora sia già stato concesso uno spazio ad altro artista di strada dello stesso genere o con attività incompatibile, nel raggio di 50 metri, salvo eventuali deroghe, concesse in occasione di particolari manifestazioni od eventi;
- c) l'area non sia materialmente disponibile, a causa dell'effettuazione di lavori stradali o della presenza di altre occupazioni di suolo pubblico già autorizzate, o di manifestazioni la cui contemporaneità risulti palesemente incompatibile;
- d) l'occupazione richiesta costituisca pericolo o intralcio per la circolazione, o impedisca il libero accesso alle attività commerciali e direzionali della zona.

Il diniego deve essere motivato e comunicato all'interessato. Il nulla osta può essere revocato, prima della sua scadenza, in caso di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento e di eventuali prescrizioni particolari, nonché per accertato abuso o per motivate esigenze di interesse pubblico. I cittadini extracomunitari che intendono esercitare una delle attività soggette a nulla osta devono indicare nella relativa richiesta gli estremi del permesso di soggiorno; negli altri casi, lo devono esibire, a richiesta degli organi di controllo. La domanda di nulla osta si considera accolta, qualora il Comune non comunichi la relativa decisione al richiedente entro il termine di 20 giorni dalla data di presentazione. E' fatto comunque salvo quanto previsto al successivo art 17, c. 3.

2. Per la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

### **Art. 73 - Aree consentite per l'esercizio dell'attività**

1. Lo svolgimento dell'attività degli artisti di strada è consentito, di norma, nelle aree del territorio comunale indicate nella seguente tabella, se ed in quanto agibili e disponibili e con le puntualizzazioni precisate nella colonna di destra:

**Tabella 2 – Aree consentite**

1) aree pedonali urbane	salvo quanto previsto ai punti 4, 6, 7 e 8
2) Via Mercatello, Via Solferino, Via Bordigallo, C.so	

Campi (fino alla confluenza con C.so Garibaldi)	
3) area fronte Palazzo Cittanova in C.so Garibaldi;	
4) Galleria XXV Aprile	con il consenso della proprietà
5) parchi e giardini pubblici anche al di fuori del centro storico	coerentemente con quanto previsto dai regolamenti per la salvaguardia dei singoli parchi
6) sagrati delle chiese, ad esclusione del Duomo	con il consenso delle competenti autorità religiose
7) P.za del Comune	solo statue viventi (vedi comma 3)
8) nell'ambito di fiere locali (S.Pietro ecc)	se previsto nei relativi regolamenti, e alle condizioni dagli stessi indicate.

2. Nell'ambito del mercato bi-settimanale, che si svolge nei giorni di mercoledì e sabato in P.za Stradivari e vie limitrofe, l'attività è consentita solo negli spazi liberi, al di fuori dei posteggi, in modo da non intralciare il transito e senza pregiudizio per l'attività e la sicurezza del mercato; Il personale di vigilanza addetto al mercato può comunque ordinare l'immediato allontanamento degli artisti quando la loro presenza risulti compromettere il regolare svolgimento del mercato. Nella piazza del Comune è consentita liberamente, ovvero senza preventivo nullaosta, la sola attività di "statua vivente", nel rispetto, comunque, dei limiti previsti dal presente regolamento e purchè non siano in atto altre occupazioni con essa incompatibili; in tutti gli altri casi, è necessario il nulla osta di cui al precedente articolo 5. Ogni altro esercizio di attività di strada nella piazza del Comune, nonché nel cortile Federico II e sotto i relativi portici, sul sagrato del Duomo e sotto la loggia dei Militi è vietato, salvo le deroghe previste dalle norme del presente titolo. Oltre a quanto sopra, può essere consentita la presenza di artisti di strada nell'ambito delle fiere locali (S.Pietro, ecc.), quale attività collaterale; in tal caso, il numero degli spazi disponibili e le modalità di assegnazione sono stabiliti nel regolamento della singola manifestazione. L'occupazione in concomitanza con la presenza di manifestazioni pubbliche nella medesima area, e nelle sue immediate adiacenze, fino ad un raggio di 500 metri, non è consentita senza il consenso dei rispettivi organizzatori.

3. L'esercizio dell'attività è sempre vietato sulle carreggiate delle strade aperte al traffico veicolare. In ogni caso, gli artisti non potranno costituire ostacolo alla circolazione dei veicoli e/o dei pedoni, né ostacolare altre attività, pubbliche e private compreso l'accesso agli esercizi commerciali, gli uffici e alle abitazioni, e non dovranno sostare davanti agli accessi carrabili.

4. L'esibizione di cantanti, musicisti ed altri artisti itineranti, rivolta ai clienti degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande e degli esercizi ricettivi, con le modalità tipiche del "posteggiatore", ed effettuata sia all'interno dei locali che negli spazi esterni di loro pertinenza, è consentita solo con il consenso del rispettivo titolare e degli stessi clienti, fatto comunque salvo il possesso delle necessarie autorizzazioni, qualora si configuri un pubblico trattenimento.

5. In coordinamento anche con le disposizioni che precedono, vengono, quindi, stabiliti, per ciascuna tipologia di attività, i vincoli e le condizioni particolari di cui alla seguente tabella, che hanno carattere obbligatorio:

**Tabella 3 – Vincoli e condizioni**

TIPO DI ATTIVITA'	ESERCIZIO LIBERO (SENZA NULLA OSTA PREVENTIVO) NELLE AREE DI CUI ALLA TABELLA 2 *	ESERCIZIO CONSENTITO NELLE AREE DI CUI ALLA TABELLA 2", SOLO CON PREVENTIVO NULLA OSTA DEL COMUNE *	DIVIETI LIMITAZIONI PRESCRIZIONI ED OSSERVAZIONI PARTICOLARI
<b>1) SUONATORE AMBULANTE</b>  <b>CANTANTE</b>	<p style="text-align: center;">X</p> <p style="text-align: center;">X</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- consentiti piccoli impianti di amplificazione sonora</li> <li>- permanenza massima di un'ora in ogni postazione;</li> <li>- divieto di occupare gli spazi antistanti ingressi e vetrine;</li> <li>- obbligo di non recare disturbo alla quiete pubblica.</li> <li>- per operare nel plateatico dei pubblici esercizi occorre il consenso del proprietario (necessita comunque l'autorizzazione, se si configura un pubblico trattenimento)</li> </ul>
<b>2) CANTASTORIE DECLAMATORE DI VERSI ATTORE</b>	<p style="text-align: center;">X</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- consentito piccolo impianto di amplificazione</li> <li>- permanenza massima di un'ora in ogni postazione;</li> <li>- divieto di occupare gli spazi antistanti ingressi e vetrine;</li> <li>- obbligo di non recare disturbo alla quiete pubblica</li> </ul>
<b>3) MADONNARO</b>	<p style="text-align: center;">X</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Divieto di danneggiare la pavimentazione stradale con colori indelebili</li> <li>Permanenza consentita fino al completamento dell'opera</li> </ul>

4) ESECUTORE DI MURALES (GRAFFITARO)		X	Divieto di disegnare su muri ed edifici di qualunque tipo Il Comune individua di volta in volta la superficie utilizzabile (pannelli o altro) Permanenza consentita fino al completamento dell'opera
5) GIOCOLIERE SALTIMBANCO CONTORSIONISTA	X Purchè non si utilizzino attrezzi incendiati	X Se si utilizzano attrezzi incendiati	Le esibizioni devono avvenire a debita distanza dal pubblico, tenendo conto anche di eventuali strutture ed attrezzi utilizzati
6) FUNAMBOLO		Vedi nota a margine	N:B: Vista la pericolosità, normalmente non è ammesso l'esercizio di tale attività su area pubblica, salvo che, sussistendo tutte le garanzie di sicurezza, venga rilasciato specifico nulla osta, nel quale vengono anche indicate le prescrizioni per la sicurezza del pubblico e dell'artista (reti di protezione, ecc.)
7) MANGIAFUOCO		X	Divieto di esercizi pericolosi per sé e per gli altri, le esibizioni devono avvenire a debita distanza dal pubblico
8) FACHIRO	X Purchè non si utilizzi il fuoco o materiale infiammabile	X Se si utilizzi il fuoco o materiale infiammabile	Divieto di esercizi pericolosi per sé e per gli altri; le esibizioni devono avvenire a debita distanza dal pubblico; divieto di spettacolo cruenti o tali da suscitare ribrezzo o paura o che sfruttano l'altrui credulità
9) INCANTATORE DI SERPENTI ADDESTRATORE DI ANIMALI	Non ammesso	Non ammesso	L'attività è ritenuta incompatibile con le esigenze di tutela del benessere e della dignità degli animali

<b>10) CLOWN PAGLIACCIO</b>	<b>X</b>		In caso di utilizzo di strumenti musicali, si applicano anche le prescrizioni previste per l'attività di cui al punto 1)
<b>11) TRAMPOLIERE</b>	<b>X</b> Se si utilizzano trampoli di altezza inferiore a mt. 1,00	<b>X</b> Se si utilizzano trampoli di altezza pari o superiore a mt. 1.00	Le performances devono avvenire a debita distanza dal pubblico
<b>12) MIMO</b>	<b>X</b>		
<b>13) STATUA VIVENTE</b>	<b>X</b>		
<b>14) BURATTINAIO</b>	<b>X</b> Se non si utilizzano strutture	<b>X</b> Se si utilizzano strutture(ammesse con ingombro massimo di mq. 4)	Per strutture con ingombro superiore a mq. 4, si rendono applicabili le disposizioni in materia di pubblici trattenimenti
<b>15) PALLONCINAIO (chi crea figure con palloncini gonfiabili)</b>	<b>X</b>		La vendita di palloncini è soggetta all'autorizzazione per il commercio su area pubblica di cui all'art. 28 del D.lgs 114/98
<b>16) RITRATTISTA CARICATURISTA</b>		<b>X</b>	Le esatte postazioni sono stabilite di volta in volta dal Comune (per eventuali postazioni fisse, vedasi norma di riferimento).
<b>18) PITTORE PAESAGGISTA</b>		<b>X</b>	Le esatte postazioni sono stabilite di volta in volta dal Comune (per eventuali postazioni fisse, vedasi norma di riferimento).
<b>19) ALTRE ATTIVITA'</b>	Vedi nota a margine	Vedi nota a margine	Si applicano le disposizioni previste per l'attività, che, a giudizio del Comune, risulti più affine, fra quelle della presente tabella.

6. Per la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

#### **Art. 74 - Orario e durata delle attività**

1. Di norma, l'esercizio delle attività oggetto del presente regolamento è consentito dal lunedì alla domenica, dalle ore 9 alle ore 23, in ogni periodo dell'anno. E' fatta salva la facoltà del Comune di derogare agli orari di cui sopra, ampliando o restringendo i relativi limiti, in occasione di particolari ricorrenze o per altre comprovate esigenze.

2. L'artista di strada che, per la peculiarità della sua esibizione, produca la spontanea disposizione del pubblico definita "a cerchio", potrà esibirsi fino ad un massimo di sessanta minuti continuativi per ciascuna rappresentazione, sempre che l'assembramento del pubblico non costituisca pericolo e/o intralcio alla circolazione stradale dei veicoli e/o pedoni; successivamente, potrà esibirsi in altro luogo.

3. L'artista di strada la cui performance, per la sua peculiarità ed il luogo in cui si svolge, è destinata soprattutto ad un pubblico di passaggio, potrà esibirsi per un tempo massimo di due ore continuative, salvo quanto previsto al comma seguente; successivamente potrà esibirsi in altro luogo. In deroga a quanto sopra, la durata della sosta per i soli artisti che effettuano intrattenimenti di genere musicale, è ridotta a 60 minuti. Tra una postazione e quella successiva deve intercorrere una distanza, in linea d'aria, di almeno cento metri.

4. La permanenza del madonnaro e dell'esecutore di murales è consentita fino al completamento della sua opera, salvo esigenze particolari.

5. Di norma, ciascun artista non può esibirsi nella medesima area e nel raggio circostante di cento metri, per non più di cinque volte in un mese; in ogni caso, non può occupare la medesima postazione per più giorni consecutivi, o con frequenza tale, da costituire una presenza a carattere stabile.

6. Per le attività diverse da quelle sopra specificate, la durata dell'esibizione è indicata nel relativo nulla osta, in relazione alle condizioni di tempo e di luogo. In deroga a quanto previsto dal presente articolo in ordine ai tempi di permanenza, possono essere concessi, esclusivamente per i pittori-ritrattisti, che eseguono direttamente su area pubblica le proprie opere, posti fissi, da utilizzare stabilmente, per più giorni la settimana. In tali casi, l'orario dell'occupazione può essere protratto fino a tredici ore al giorno.

7. La concessione è rilasciata per un periodo massimo di 180 giorni, rinnovabile.

Ai fini di cui sopra, sono individuate le seguenti aree:

- a) per i pittori paesaggisti, che dipingono dal vivo, tutti i luoghi del centro storico che intendono raffigurare, compatibilmente con le esigenze della viabilità e del transito pedonale, e per il tempo necessario a terminare l'opera;
- b) per i ritrattisti e caricaturisti, che eseguono su area pubblica il ritratto e/o la caricatura ai passanti, una delle seguenti postazioni:
  - galleria XXV Aprile
  - giardini pubblici di P.za Roma;
  - portici di Via Monteverdi;
  - portici camera di Commercio.

fatto salvo il consenso della proprietà, per le aree private.

La concessione dà diritto ad esercitare esclusivamente l'attività di pittore-ritrattista e di tenere nello spazio assegnato gli strumenti e le attrezzature necessarie all'attività medesima, ovvero: un cavalletto di esposizione, un cavalletto di lavoro, una sedia e uno sgabello. In caso di pioggia, può anche essere installato un ombrello protettivo fissato al cavalletto, di diametro non superiore a m. 1,50 e altezza non superiore a m. 2,20. In caso di una pluralità di richieste, gli spazi di cui al presente articolo sono assegnati mediante procedura di evidenza pubblica. Per la selezione,

viene compilata una graduatoria fra gli aspiranti, sulla base dei seguenti criteri preferenziali, in ordine decrescente:

- maggior numero di presenze nel territorio comunale, con la medesima attività;
- maggiore anzianità di professione, validamente documentabile;
- eventuali titoli accademici o di merito risultanti da valide certificazioni (titolo artistici, riconoscimenti, premi, ecc.)

In caso di parità, si tiene conto della maggiore anzianità anagrafica e, quindi, dell'ordine cronologico di presentazione delle domande. L'occupazione deve essere effettuata esclusivamente e personalmente dall'artista, il quale può farsi coadiuvare da familiari o dipendenti e non è in alcun modo trasferibile a terzi.

8. La concessione è revocata, oltre che negli altri casi previsti dal presente regolamento, anche per assenza ingiustificata, per un arco di tempo di almeno un mese.

9. Per la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.

#### **Art. 75 - Occupazione di suolo pubblico**

1. Le attività di cui al presente titolo non sono soggette al regime del canone per le occupazioni del suolo pubblico, per cui non è dovuto il relativo canone, purchè le stesse non si protraggano oltre il tempo necessario per l'esibizione, di cui al precedente articolo 74. Alle concessioni di cui al precedente articolo 74 comma 7 lettera b), si applicano le disposizioni di cui al vigente regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

2. Lo spazio necessario alla esibizione non può essere occupato con strutture, elementi o costruzioni fisse. E' consentita l'occupazione temporanea con quanto strettamente occorrente allo spettacolo, a condizione che i portici e i marciapiedi restino liberamente percorribili dai pedoni.

3. Per la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

#### **Art. 76 - Norme di esercizio**

1. Per l'eventuale impiego di minori, dovranno essere osservate le norme poste a loro tutela.

2. I madonnari e gli altri artisti che utilizzino materiali imbrattanti devono fare uso di tecniche, colori e/o sostanze che non danneggino la pavimentazione stradale oppure ricoprire l'area con idonea protezione.

3. Le attività che comportano impiego di materiali, attrezzi o strutture pericolose come il mangiafuoco, il giocoliere e simili, devono essere esercitate a debita distanza dal pubblico. L'artista che nella sua esibizione utilizzi il fuoco è tenuto, oltre a munirsi del nulla osta di cui al precedente articolo 5, a tenere con sé almeno un estintore a norma. Il Comune potrà concedere l'assistenza, mettendo a disposizione gli estintori di sua proprietà, se ed in quanto disponibili, a quegli artisti di strada che, essendone sprovvisti, ne facciano richiesta all'Ufficio Economato, dietro versamento di specifica cauzione, che sarà restituita, dopo la riconsegna degli stessi.

4. Gli artisti, tranne casi eccezionali, valutabili di volta in volta, non potranno esibirsi, in numero superiore a dieci elementi per gruppo.

5. Per la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

### **Art. 77 - Divieti**

1. E' vietato all'artista di strada esercitare professionalmente attività di vendita, ovvero attività rientranti nella disciplina del commercio su area pubblica, di cui al Titolo X del D.Lgs 31.3.1998 n. 114.

2. L'artista di strada non può chiedere il pagamento di biglietti o predeterminare un corrispettivo fisso in denaro, per la sua prestazione, in quanto il compenso deve essere lasciato esclusivamente alla libera offerta del pubblico, che ne autodetermina spontaneamente l'ammontare. E' consentito il passaggio a cappello tra il pubblico. In nessun caso, il compenso può essere preteso, in modo vessatorio.

3. E' altresì vietata qualsiasi forma di pubblicità.

4. E' vietata qualsiasi esibizione cruenta o atta a procurare spavento o ribrezzo.

5. Di norma, sono vietati su area pubblica, se al di fuori dei circhi e simili complessi, numeri tipici dell'arte circense, che comportino:

a) impiego di animali esotici o pericolosi (es: incantatore di serpenti);

b) esibizioni di animali ammaestrati, anche se domestici, ad esclusione di quelle, a fini dimostrativi, che hanno ad oggetto animali impiegati in attività di utilità sociale (protezione civile, accompagnamento non vedenti, ecc.)

c) acrobazie pericolose per l'artista e per il pubblico (es: il funambolo);

d) impiego di armi di qualunque tipo (es. lanciatore di coltelli).

Le attività di cui alle lettere c) e d) del comma precedente possono essere consentite, qualora risultino garantite le necessarie condizioni di sicurezza, e siano rispettate tutte le dovute cautele.

6. L'artista di strada è responsabile, limitatamente al luogo ed alla durata della sua esibizione, della pulizia dello spazio, di eventuali danneggiamenti al manto stradale o a qualsiasi infrastruttura di proprietà pubblica. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali danni a persone o cose derivanti da comportamenti dell'artista di strada in cui si configuri imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi e regolamenti, e di cui lo stesso artista è unico responsabile.

7. Per la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

### **Art. 78 - Deroghe e disposizioni particolari**

Il Comune si riserva la facoltà di:

- concedere deroghe alle disposizioni del presente regolamento, in occasione di particolari ricorrenze, manifestazioni od altre iniziative, nonché per esigenze e situazioni contingenti, valutate di volta in volta;
- vietare temporaneamente l'arte di strada, nell'intero territorio comunale o in parte di esso, ivi comprese le aree di cui al precedente articolo 6, ovvero di sottoporla a particolari limitazioni e condizioni, per sopraggiunte esigenze di ordine pubblico o per altre ragioni ostative contingenti.

## **TITOLO X - NORME FINALI**

### **Art. 79 - Sanzioni**

1. Per il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente regolamento si applicano i principi e le procedure previste dal capo I° sezioni I° e II° della Legge 24.11.1981 n° 689 nonché le norme previste dall'art. 7 bis del T.U. 18.08.2000 n° 267 e successive modifiche.

### **Art. 80 - Conseguenze pregiudizievoli**

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento il trasgressore ha l'obbligo di attivarsi per eliminare ogni conseguenza pregiudizievole della violazione commessa.
2. In caso di inadempienza l'Autorità Comunale ordinerà al trasgressore di ottemperare all'eliminazione della conseguenza pregiudizievole.
3. L'inottemperanza al provvedimento dell'Autorità Comunale comporterà l'applicazione di una ulteriore sanzione amministrativa nella misura prevista per la corrispondente violazione regolamentare.
4. Qualora il trasgressore non ottemperi nei termini previsti a quanto ordinato ai sensi del comma 2, si darà corso all'esecuzione d'ufficio a cura della Polizia Locale con spese a carico dell'interessato.

### **Art. 81 - Abrogazione delle norme preesistenti**

1. Con l'approvazione del presente regolamento di Polizia Locale si intendono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari del Comune riguardanti le stesse materie o contenute in Ordinanze Sindacali di contenuto generale riguardanti le stesse materie.

### **Art. 82 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.